

## **DELIBERA N. 15/13/CIR**

### **APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2012 RELATIVA AL SERVIZIO DI ACCESSO NGAN *END TO END* (MERCATO 4)**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 27 marzo 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 – Suppl. Ordinario n. 154;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, (di seguito “*Codice*”);

VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS recante “Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità di cui alla delibera n. 223/12/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS recante “Approvazione della proposta di impegni presentata dalla Società Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS recante “Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009, Suppl. Ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS recante “Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010, Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 260/10/CONS recante “Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS recante “Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010 – Suppl. Ordinario n. 277;

VISTA la delibera n. 1/12/CONS, recante “Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2012;

VISTA la delibera n. 59/12/CIR, recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi *Wholesale Line Rental* (WLR) non a *network cap*”, con particolare riguardo alle indicazioni relative al costo orario della manodopera per l’anno 2012, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 30 maggio 2012;

VISTA la delibera n. 10/13/CIR, recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi *bitstream* NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori (mercato 5)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 20 marzo 2012;

VISTA la delibera n. 9/13/CIR, recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica – mercato 4)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 20 marzo 2012;

VISTA la delibera n. 114/12/CIR, recante “Consultazione pubblica concernente l’approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa al servizio di accesso NGAN *End to End* (mercato 4)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 15 novembre 2012;

VISTA la comunicazione di avvio di procedimento istruttorio concernente la valutazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa al servizio di accesso NGAN *End to End*, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 18 maggio 2012;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio suddetto ed in particolare:

- a) la nota di Telecom Italia, acquisita al protocollo dell’Autorità n. 12924 del 20 marzo 2012, avente ad oggetto la “Pubblicazione delle Offerte di Riferimento per l’anno 2012 per i servizi di accesso NGAN (Infrastrutture di posa locali, Tratte di adduzione, Fibre ottiche primarie e secondarie, Segmenti di terminazione in fibra ottica), per il servizio di accesso *End to End* e per i servizi *bitstream* NGA (mercati n. 4 e 5 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)”;
- b) l’Offerta di Riferimento relativa al servizio di accesso NGAN *End to End* per l’anno 2012 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 19 marzo 2012, ai sensi dell’art. 33, comma 2, della delibera n. 1/12/CONS;

- c) i contributi prodotti dall'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) e dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE, nel corso di tale fase procedimentale:

- a) in data 30 luglio 2012 le società Tiscali S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;
- b) in data 31 luglio 2012 le società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V.;
- c) in data 2 agosto 2012 l'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP);
- d) in data 25 ottobre 2012 la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTI gli atti della successiva ulteriore consultazione pubblica avviata con delibera n. 114/12/CIR ed in particolare i contributi prodotti, in tale ambito, dall'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) e dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., PosteMobile S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE, nel corso di suddetta consultazione pubblica:

- a) in data 17 dicembre 2012 la società Tiscali S.p.A.;
- b) in data 18 dicembre 2012 le società BT Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. e l'Associazione Italiana Internet Provider;
- c) in data 19 dicembre 2012 la società Vodafone Omnitel N.V.;
- d) in data 15 febbraio 2013 la società Telecom Italia S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. QUADRO REGOLAMENTARE**

### **1.1. Obblighi di accesso**

1. Si fa riferimento al quadro regolamentare relativo ai servizi di accesso alle infrastrutture fisiche di rete NGAN (mercato 4) di cui alla delibera n. 1/12/CONS. In particolare, l'art. 4 (recante "*Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – servizio di accesso end to end*") individua Telecom Italia come destinataria dell'obbligo di predisporre una soluzione di accesso disaggregato alla

propria rete in fibra a livello di centrale locale, ove tecnicamente possibile e tenuto conto dell'effettivo sviluppo di mercato ed infrastrutturale.

2. Ai sensi del medesimo art. 4, comma 1, Telecom Italia ha l'obbligo di offrire un servizio autonomo di accesso *end to end* alla propria rete passiva, consistente nella fornitura **congiunta ed unitaria** dei servizi di cui all'art. 3 comma 6<sup>1</sup>, necessari a garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale, nonché nella predisposizione di tutte le attività di *provisioning* ed *assurance* necessarie a tale scopo, quali, ad esempio, la qualificazione del servizio.
3. Tenuto conto della eventualità che Telecom Italia intenda sviluppare per il futuro reti di nuova generazione in topologia punto-punto, il servizio *end to end* di cui al comma precedente rappresenta, al momento, una modalità di fornitura dell'accesso disaggregato alla rete locale in fibra a livello di centrale locale su linea attiva e su linea non attiva. L'Autorità si riserva di rivedere l'obbligo di fornitura del servizio *end to end* alla luce dell'evoluzione della rete di Telecom Italia e dell'effettiva disponibilità di soluzioni alternative di *unbundling* quali quelle basate sulle tecnologie WDM. Le modalità di fornitura del servizio *end to end*, tra l'altro, prevedono che, nell'utilizzo del meccanismo di programmazione degli ordinativi, le richieste degli operatori alternativi siano ragionevoli e proporzionate.
4. Telecom Italia pone in essere e pubblica unitamente all'offerta in questione tutte le procedure necessarie al trasferimento dei clienti tra operatori.
5. Il servizio è sottoposto agli obblighi di trasparenza, non discriminazione (inclusi i relativi SLA) ed orientamento al costo, secondo le condizioni attuative degli obblighi relativi al servizio di accesso *end to end* descritte al Titolo II della delibera n. 1/12/CONS.

## 1.2. Obblighi di trasparenza

---

<sup>1</sup> Delibera n. 1/12/CONS, art. 3, comma 6: "Al fine di consentire più livelli di disaggregazione della rete di accesso in fibra di Telecom Italia, quest'ultima offre i seguenti servizi di:

- a. accesso ai cavidotti situati nella tratta di accesso alla centrale ed alla fibra spenta in centrale;
- b. accesso ai cavidotti situati nelle tratte di rete primaria e secondaria;
- c. accesso alla fibra spenta dal punto di giunzione tra rete primaria e rete secondaria;
- d. giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria e presso il punto di terminazione di edificio;
- e. accesso ai cavidotti situati nella tratta di adduzione ed alla fibra spenta dal punto di terminazione di edificio;
- f. accesso al segmento di terminazione;
- g. co-locazione ed altri servizi accessori".

6. Ai sensi dell'art. 6 della delibera n. 1/12/CONS Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi forniti su rete NGA di cui alla precedente sezione. Nello specifico Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare (entro il 31 ottobre di ciascun anno) un'Offerta di Riferimento con validità annuale (anno successivo a quello di pubblicazione) da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente dettagliate e disaggregate condizioni tecnico-economiche e modalità di fornitura e di ripristino garantite da adeguati SLA e penali. L'Offerta di Riferimento approvata (con eventuali modifiche) ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'offerta. Nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.
7. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, per ciascuno dei servizi offerti, Telecom Italia predispose idonei *Service Level Agreement (SLA)*, differenziati in SLA base e SLA *premium*, riportanti i tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun servizio, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali. Per il servizio di accesso *end to end*, Telecom Italia pubblica gli opportuni SLA e le relative penali. L'Autorità li approva alla luce dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.

### **1.3. Obbligo di controllo dei prezzi**

8. Ai sensi dell'articolo 9 della delibera n. 1/12/CONS Telecom Italia è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi forniti su rete NGA di cui ai mercati n. 4 e n. 5.
9. In particolare, con riferimento al servizio *end to end*, tale obbligo è declinato come segue.
  - i) I prezzi del servizio di accesso *end to end* devono essere orientati al costo e fissati sulla base di una metodologia *Long Run Incremental Cost (LRIC)* di tipo *bottom-up*, con la previsione di un premio di rischio, che sarà individuato dall'Autorità sulla base della metodologia di cui all'allegato I della Raccomandazione NGA, ed in ogni caso tenendo conto delle migliori pratiche europee in materia. Per quanto concerne, in particolare, le infrastrutture di rete primaria e secondaria, la tratta di accesso alla centrale e la tratta di adduzione, il premio di rischio deve essere previsto solo nel caso in cui le stesse siano di nuova realizzazione. Il premio di rischio è previsto solo nel caso in cui l'investimento per le infrastrutture di posa ricada interamente su Telecom Italia e, dunque, in assenza di forme di coinvestimento. Similmente, il premio di rischio non viene corrisposto nel caso in cui Telecom Italia realizzi nuove

infrastrutture di accesso in fibra mediante il meccanismo di programmazione degli ordinativi previsto dall'art. 21 della delibera n. 1/12/CONS.

- ii) Nelle more della definizione del modello *bottom-up* LRIC, Telecom Italia pubblica un'offerta per i servizi forniti su rete NGA (e relativi servizi accessori) di cui al mercato 4, i cui prezzi sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità. Telecom Italia formula i prezzi di tale offerta sulla base dei costi dalla stessa sostenuti (allocati con metodologia FDC), tenendo conto dei volumi attesi anche sulla base della domanda formulata dagli operatori. L'Autorità valuta le condizioni di offerta, ove ritenuto necessario, anche sulla base dei seguenti criteri: *i)* l'allineamento alle migliori pratiche europee in tema di *pricing* dei servizi di accesso alle infrastrutture; *ii)* la conformità ai costi di una fornitura efficiente dei servizi; *iii)* l'applicazione del principio della parità di trattamento. Al fine di individuare le migliori pratiche europee in tema di *pricing*, si terrà conto principalmente dell'applicabilità al contesto di mercato italiano dell'offerta di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta e al segmento di terminazione degli operatori notificati nei Paesi europei.
- iii) I prezzi dei servizi accessori ai servizi forniti su reti NGA appartenenti al mercato n. 4 sono orientati al costo.

#### **1.4. Condizioni attuative degli obblighi in capo a Telecom Italia**

##### ***Servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta e servizio di accesso end to end***

- 10. Con riferimento alle condizioni attuative degli obblighi di accesso relativi agli altri servizi, diversi dal servizio *end to end* ed inclusi anch'essi nel mercato 4, si rimanda a quanto richiamato ai punti 11-17 della delibera n. 9/13/CIR. Per il servizio *end to end*, in particolare, in caso di motivata ed accertata indisponibilità di fibra spenta, Telecom Italia si impegna comunque a fornire la fibra spenta necessaria a soddisfare ogni ragionevole richiesta dell'operatore, previo studio di fattibilità, in cui verranno innanzitutto specificate le condizioni economiche e la tempistica di realizzazione dell'infrastruttura, così come richiamato nella successiva sezione.

##### ***Studio di fattibilità***

- 11. Telecom Italia comunica all'operatore richiedente, entro 20 giorni lavorativi, i risultati dello studio di fattibilità riguardante la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione, del servizio *end to end* e dei servizi di co-locazione richiesti. In caso di esito positivo, Telecom Italia riporta una descrizione dettagliata dei lavori da eseguire, fornisce il preventivo economico per la realizzazione di questi ultimi e specifica i relativi tempi di realizzazione, ivi inclusi quelli ragionevolmente prevedibili per il rilascio dei

permessi per le opere civili. In caso di esito negativo, Telecom Italia fornisce un'adeguata e documentata motivazione circa le cause di indisponibilità.

12. Telecom Italia fornisce ogni approfondimento richiesto dall'operatore ai fini della valutazione tecnico/economica degli studi di fattibilità e dei preventivi presentati. Entro 15 giorni dalla ricezione del relativo studio di fattibilità, l'operatore può richiedere a Telecom Italia la revisione del progetto, indicando soluzioni tecniche alternative, ricorrendo eventualmente a soggetti terzi diversi da quelli individuati dall'operatore notificato.
13. Telecom Italia valuta le soluzioni tecniche proposte e motiva dettagliatamente e per iscritto l'eventuale mancato accoglimento della soluzione indicata dall'operatore ovvero dal soggetto terzo da esso incaricato.
14. Telecom Italia adotta ogni misura utile al fine di assicurare che i preventivi richiesti ai fornitori siano allineati ai prezzi correnti di mercato, ivi incluse le condizioni praticate all'operatore notificato stesso per lavori analoghi, ovvero eventuali sconti rispetto ai prezzi correnti di mercato, e si impegna a fornire agli operatori documentata evidenza dei costi effettivamente sostenuti.
15. Telecom Italia fornisce, su richiesta dell'Autorità o degli operatori, evidenza dettagliata delle procedure adottate per l'aggiudicazione degli appalti a soggetti terzi per l'esecuzione dei lavori, nonché delle proposte pervenute dai diversi fornitori.

#### ***Servizi di accesso al segmento di terminazione***

16. Ai fini della fornitura dei servizi di accesso al segmento di terminazione, Telecom Italia, nel realizzare una rete di tipo FTTH o di tipo FTTB, installa un idoneo ripartitore nel punto di terminazione di edificio (PTE).

#### ***Contratto di fornitura del servizio end to end***

17. In merito ai contratti di fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione e del servizio *end to end* valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nell'art. 28 della delibera n. 731/09/CONS<sup>2</sup>, salvo quanto di seguito specificato.

---

<sup>2</sup> Delibera n. 731/09/CONS, art. 28 (Contratti di fornitura dei servizi di accesso fisico all'ingrosso):

1. Il contenuto dei contratti di fornitura dei servizi di accesso fisico all'ingrosso sono negoziati tra le parti nel rispetto della presente delibera e delle disposizioni del Codice.
2. Telecom Italia, in fase di negoziazione del contratto per la fornitura del servizio di accesso fisico all'ingrosso, fornisce con sollecitudine qualunque tipo di informazione necessaria alla valutazione da parte dell'operatore alternativo delle condizioni tecniche per l'utilizzo di tale servizio.



18. Le tariffe del servizio di accesso *end to end* prevedono un contributo *una tantum* ed un canone mensile nel caso in cui le risorse siano disponibili.
19. In caso di indisponibilità di risorse – riguardanti uno o più tratte componenti il servizio *end to end* – e quindi nel caso in cui l’operatore richiedente ricorra o alla soluzione degli studi di fattibilità o al meccanismo di programmazione degli ordinativi di cui rispettivamente all’art. 14 e all’art. 21 della delibera n. 1/12/CONS, le tariffe del servizio di accesso *end to end* prevedono un contributo *una tantum* ed un corrispettivo derivante da un contratto IRU pluriennale. Da tale modalità di tariffazione è escluso il segmento di terminazione.
20. Telecom Italia garantisce all’operatore la possibilità di scegliere la durata dei contratti IRU di cui al punto precedente nell’ambito di una serie di opzioni, pubblicate in Offerta di Riferimento, tra cui almeno una quinquennale, nonché di rivendere il servizio prima della scadenza del contratto IRU stipulato.

#### ***Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi***

21. Nelle more della definizione del modello BU-LRIC per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso in fibra, le tariffe dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta sono determinate tenendo conto, rispettivamente, del volume occupato dai cavi, dai tubi e dai minitubi e del numero di fibre acquistate nel tratto considerato. Nell’ammontare dei costi considerati non sono inclusi quelli ascrivibili ad infrastrutture in tubazione acquisite a titolo non oneroso, mentre sono inclusi i costi dovuti alle operazioni di desaturazione ordinaria e alle operazioni di desaturazione realizzate a seguito di ragionevoli richieste avanzate da parte di operatori alternativi. Ai fini della determinazione delle tariffe, sono inclusi i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed i costi di fornitura; tra questi ultimi, sono

- 
3. Durante la vigenza del contratto Telecom Italia fornisce tempestivamente agli operatori alternativi che ne facciano richiesta ogni informazione sulle risorse della rete di accesso utile alla loro pianificazione commerciale.
  4. Il contratto tra Telecom Italia e l’operatore alternativo richiedente costituisce in capo a quest’ultimo un diritto di uso dell’infrastruttura di Telecom Italia, nei limiti di quanto in esso stabilito conformemente alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei provvedimenti dell’Autorità e del Codice.
  5. La durata del contratto di accesso disaggregato di una singola linea tra Telecom Italia e l’operatore alternativo è determinata sulla base della durata effettiva del contratto tra l’operatore alternativo ed il cliente che utilizza tale linea.
  6. Qualora la linea di accesso disaggregato sia impiegata per la fornitura di servizi sul mercato intermedio, la durata del contratto di fornitura della linea è determinata sulla base delle date di inoltro degli ordini di attivazione e cessazione da parte dell’operatore richiedente.
  7. Le parti adottano procedure idonee alla salvaguardia dei dati personali del cliente.

inclusi anche i costi determinati dallo sviluppo del sistema informatico per l'accesso al database di cui all'art. 42 della delibera n. 731/09/CONS.

## **2. ASPETTI DI CARATTERE PROCEDURALE**

### ***Premessa***

22. Gli operatori alternativi, in considerazione della complessità e del carattere innovativo dell'offerta in esame nonché del rilevante impatto sullo sviluppo delle reti in fibra ottica, hanno richiesto all'Autorità di procedere, a seguito delle preliminari attività istruttorie avviate con la comunicazione (del 18 maggio 2012) di avvio di un procedimento istruttorio inerente la valutazione della presente offerta di riferimento, all'avvio di una seconda consultazione pubblica sulla base di uno schema di provvedimento, onde consentire al mercato di effettuare ulteriori considerazioni ed osservazioni.
23. L'Autorità ha ritenuto opportuno accogliere la suddetta richiesta degli operatori alternativi avviando, con delibera n. 114/12/CIR ed alla luce delle motivazioni in essa riportate, un'ulteriore consultazione pubblica sulla base di uno schema di provvedimento (allegato B alla citata delibera). Al fine di fornire un quadro completo dei temi affrontati, si riportano nelle seguenti sezioni: le osservazioni degli operatori nella fase pre-istruttoria (avviata con la comunicazione del 18 maggio 2012), gli orientamenti dell'Autorità di cui all'allegato B alla delibera n. 114/12/CIR (che conclude tale fase pre-istruttoria e dà avvio ad una seconda consultazione pubblica), le osservazioni degli operatori sullo schema di provvedimento citato e le valutazioni conclusive dell'Autorità di cui al presente provvedimento.

## **3. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**

### ***Premessa***

24. Si riportano di seguito, in forma sintetica, le condizioni di fornitura dei servizi di accesso NGAN di cui all'Offerta di Riferimento in oggetto.
25. Telecom Italia garantisce l'accesso in modo disaggregato alle proprie infrastrutture fisiche della rete di accesso locale in fibra ottica, al fine di consentire agli operatori la realizzazione di proprie reti, anche NGAN (*Next Generation Access Network*).
26. Telecom Italia, nella realizzazione della propria rete NGAN, adotta sia l'architettura FTTH (*Fiber To The Home*) punto-multipunto (G-PON) sia l'architettura FTTCab (*Fiber To The Cabinet*).

27. Telecom Italia assicura l'accesso *end to end* della propria rete NGAN FTTH, consistente nella fornitura congiunta ed unitaria dei servizi di cui all'Offerta di Riferimento per servizi di accesso NGAN "Infrastrutture di posa locali, Tratte di adduzione, Fibre ottiche primarie e secondarie, Segmenti di terminazione in fibra ottica", che consente all'operatore di offrire un servizio di connettività a banda ultralarga su rete NGAN ai propri clienti finali.
28. Il servizio *end to end* è offerto esclusivamente in aree di centrale dove Telecom Italia realizza la propria rete NGAN in configurazione *Fiber To The Home* (FTTH) G-PON.
29. Telecom Italia fornisce, altresì, i servizi accessori di collocazione presso le centrali locali della propria rete di accesso, secondo le condizioni tecniche ed economiche descritte nell'Offerta di Riferimento per i servizi di collocazione (Mercato 4).
30. L'Offerta di Riferimento è applicabile previa sottoscrizione di appositi contratti da negoziare tra Telecom Italia e ciascun operatore. L'operatore che aderisce al servizio di accesso *end to end* può consultare il *database* messo a disposizione da Telecom Italia contenente le informazioni relative agli edifici *connected*.

#### ***Le osservazioni degli operatori nella fase pre-istruttoria***

31. Alcuni operatori con riferimento a quanto riportato nella sezione introduttiva dell'Offerta di Riferimento (e richiamato al precedente punto 28) "Il servizio *end to end* è offerto esclusivamente in aree di centrale dove Telecom Italia realizza la propria rete NGAN in configurazione *Fiber To The Home* (FTTH) G-PON", hanno richiesto l'applicabilità della presente Offerta di Riferimento anche ai collegamenti P2P (*point-to-point*) che sembrerebbero, viceversa, essere esclusi a priori dall'offerta.
32. Gli operatori hanno ritenuto che l'Offerta di Riferimento in esame dovesse ritenersi applicabile sia per l'utenza residenziale che non residenziale. Sono state richiamate, al riguardo, alcune sezioni dell'offerta ove viceversa è indicato un utilizzo esclusivo in ambito residenziale<sup>3</sup>. È stato richiesto pertanto che sia garantita la fornitura dei

---

<sup>3</sup> Gli operatori richiamano, in particolare, i seguenti punti dell'Offerta di Riferimento:

- pag. 10, lettera a: "Rete di Accesso di Nuova Generazione (NGAN o rete NGA): una rete di accesso cablata costituita in tutto o in parte da elementi ottici e realizzata, sulla base dei piani di sviluppo di rete di Telecom Italia, per coprire con un'estensione capillare una porzione di territorio all'interno di un'area di centrale; **essa è in grado di fornire, a tutta l'utenza di tipo prevalentemente residenziale sottesa**, servizi d'accesso a banda ultralarga con caratteristiche più avanzate (quale una maggiore capacità di trasmissione) rispetto a quelle fornite tramite le reti in rame esistenti";
- pag. 11, lettera h: "End to End: una (1) Fibra Ottica non illuminata (spenta) da emissioni di apparati optoelettronici, di proprietà di Telecom Italia, appartenente alla rete NGAN realizzata e posata da Telecom Italia, che collega la Centrale di Telecom Italia alla borchia d'utente

servizi di accesso NGAN indipendentemente dalla caratterizzazione del cliente finale.

33. Telecom Italia, con riferimento all'osservazione di cui al punto 31, ha evidenziato che gli accessi in fibra ottica punto-punto, a cui gli operatori fanno riferimento, sono stati realizzati da Telecom Italia con impiantistica specifica, diversa dalla rete NGAN (per tale ragione Telecom Italia ha ritenuto che debbano essere esclusi dagli obblighi di cui alla delibera n. 1/12/CONS). Tali collegamenti punto-punto sono indirizzati allo specifico mercato della clientela *large enterprise*/pubblica amministrazione. Essendo caratterizzati da una diversa tipologia di infrastrutture, tali collegamenti non coprono capillarmente un territorio e/o un'area di centrale. Infatti, tali accessi non sono basati su una pianificazione "a copertura", ma si sostanziano in progetti personalizzati per il singolo cliente richiedente e, pertanto, sono quotati con un *pricing* su base progetto.
34. Telecom Italia ha rappresentato che la rete NGAN consente di fornire i servizi di tipo *ultrabroadband* ai clienti finali siano essi clienti residenziali (la prevalenza della clientela) siano essi clienti *business*. Telecom Italia, al fine di accogliere la richiesta degli operatori di cui al precedente punto 32, ha proposto una riformulazione della definizione di rete NGAN secondo quanto segue:

*"a. "Rete di Accesso di Nuova Generazione (NGAN o rete NGA)": una rete di accesso cablata costituita in tutto o in parte da elementi ottici e realizzata, sulla base dei piani di sviluppo di rete di Telecom Italia, per coprire con un'estensione capillare una porzione di territorio all'interno di un'area di centrale; essa è in grado di fornire, a tutta l'utenza di tipo residenziale (la prevalenza) o business sottesa, servizi d'accesso a banda ultralarga con caratteristiche più avanzate (quale una maggiore capacità di trasmissione) rispetto a quelle fornite tramite le reti in rame esistenti".*

#### ***Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 114/12/CIR***

35. L'Autorità, con riferimento alla richiesta degli operatori di cui al precedente punto 31, preso atto di quanto rappresentato da Telecom Italia (punto 33), ha richiamato che la delibera n. 1/12/CONS prescrive in capo a Telecom Italia un obbligo di accesso alle proprie infrastrutture di rete NGAN indipendentemente dall'architettura dalla stessa utilizzata (*point-to-point* oppure GPON). Rileva, a tal fine, la stessa

---

all'interno dell'Unità Immobiliare (UI) **in un Edificio prevalentemente residenziale**. Esso è realizzato utilizzando i seguenti servizi di Accesso NGAN (Mercato 4): una Fibra Ottica in Rete Primaria NGAN FTTH, una Fibra Ottica in Rete Secondaria NGAN FTTH, un Segmento di Terminazione in Fibra Ottica e il servizio accessorio di Interconnessione";

- pag. 12, lettera q: "UI (Unità Immobiliare): **singolo appartamento o abitazione ad uso residenziale**, all'interno di un edificio, servita da 1 (una) Fibra Ottica cablata da Telecom Italia e attestata ad una borchia d'utente";

definizione di rete FTTH di cui alla delibera n. 1/12/CONS<sup>4</sup>. Pertanto, si è ribadito che Telecom Italia, in virtù dell'obbligo di accesso, trasparenza e controllo di prezzo a cui è soggetta, è tenuta a garantire l'accesso anche ai propri collegamenti P2P (*point-to-point*) nell'ambito di una copertura NGAN. Si è richiamato, a tale proposito, quanto indicato nella stessa delibera n. 1/12/CONS: “*Tenuto conto della eventualità che Telecom Italia intenda sviluppare per il futuro reti di nuova generazione in topologia punto-punto, il servizio end to end [di cui al comma precedente] rappresenta, al momento, una modalità di fornitura dell'accesso disaggregato alla rete locale in fibra a livello di centrale locale su linea attiva e su linea non attiva. L'Autorità si riserva di rivedere l'obbligo di fornitura del servizio end to end alla luce dell'evoluzione della rete di Telecom Italia e dell'effettiva disponibilità di soluzioni alternative di unbundling quali quelle basate sulle tecnologie WDM. Le modalità di fornitura del servizio end to end, tra l'altro, prevedono che, nell'utilizzo del meccanismo di programmazione degli ordinativi, le richieste degli operatori alternativi siano ragionevoli e proporzionate*”. La delibera n. 1/12/CONS non appare, tuttavia, prevedere obblighi di accesso in relazione agli accessi in fibra ottica punto-punto a cui gli operatori hanno fatto riferimento. Tali accessi sono stati nel passato realizzati al di fuori di un'architettura di rete NGAN. Difatti tali accessi non coprono capillarmente un territorio e/o un'area di centrale ma si sostanziano in progetti personalizzati per il singolo cliente.

36. L'Autorità, preso atto di quanto richiesto dagli operatori (punto 32) e di quanto relativamente rappresentato da Telecom Italia (punto 34), ha ritenuto che Telecom Italia dovesse riformulare le pertinenti sezioni dell'Offerta di Riferimento ove è previsto un utilizzo esclusivo dei servizi di accesso NGAN per la clientela residenziale, estendendone l'applicabilità a qualsiasi tipologia di clientela finale (residenziale o *business*).

***Le osservazioni degli operatori su quanto riportato in Allegato B alla delibera n. 114/12/CIR***

**Assenza di un'offerta end to end nel caso di accessi in fibra P2P**

- D1. Con riferimento alla non inclusione, nell'offerta *end to end*, dei collegamenti *punto-punto* (P2P) precedentemente realizzati da Telecom Italia, la maggior parte degli OLO rispondenti ritiene l'interpretazione proposta dallo schema di provvedimento ingiustificatamente restrittiva rispetto al testo della delibera n. 1/12/CONS, oltre che in violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e neutralità tecnologica. Tale interpretazione avrebbe, secondo gli stessi operatori, l'effetto di

---

<sup>4</sup> Delibera n. 1/12/CONS, art. 1, punto kk: “*Rete FTTH (Fiber To The Home): una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica per tutta l'estensione della tratta che va dall'ODF alla borchia di utente; tale rete FTTH può essere realizzata secondo una architettura Point-to-Point oppure punto-multipunto (GPON)*”.

escludere dall'ambito di applicazione degli obblighi di accesso proprio quelle componenti dell'infrastruttura di accesso in fibra ottica realizzate da Telecom Italia sulla base di un'architettura che consente la disaggregazione fisica del collegamento, senza rischio di indisponibilità di risorse. In particolare, alcuni operatori non condividono quanto indicato nello schema di provvedimento ossia che i collegamenti P2P in esame non coprirebbero un'area ma soltanto un singolo cliente, rilevando che in diversi casi (come distretti industriali, centri direzionali e commerciali, ecc.) il cablaggio può ritenersi relativo ad una zona geografica con molteplici clienti.

- D2. Telecom Italia ha ribadito che la tipologia di collegamenti P2P viene sempre realizzata a partire da progetti *ad hoc* finalizzati a rispondere alle specifiche esigenze di ciascun singolo cliente, indipendentemente dalla presenza o meno, nell'area territoriale di riferimento, di fibra ottica posata per la copertura capillare del territorio attraverso infrastrutture FTTCab o FTTH GPON in ambito NGAN. La società ritiene che le disposizioni della delibera n. 1/12/CONS non prevedano alcun obbligo per tali collegamenti punto-punto. Nello specifico, Telecom Italia ribadisce che la progettazione capillare che essa effettua per realizzare la propria rete NGA esula completamente dalla progettazione personalizzata che viene invece effettuata di volta in volta, su base di fattibilità tecnico-economica, sia da Telecom Italia che dagli altri Operatori, che operano nel settore (*large enterprise*/pubblica amministrazione), per servire un grande cliente *business* che ha necessità di un collegamento in fibra ottica fino alla sua sede. Telecom Italia rappresenta che tali collegamenti non sono su rete NGA e sono già da molti anni oggetto di progettazioni personalizzate. Inoltre tali collegamenti non presentano la flessibilità di una rete NGA, disponendo i cavetti utilizzati di un numero ridotto di fibre ottiche (la modularità prevede un numero di fibre ottiche strettamente necessarie ai servizi richiesti), essendo le giunzioni a fusione (non connettorizzate). Tali infrastrutture difettano della flessibilità impiantistica necessaria, come richiesto da qualche OLO, per spillare fibre ottiche per collegare clienti finali in modalità P2P localizzati nelle vicinanze del cliente di Telecom Italia. L'Operatore può tuttavia richiedere a Telecom Italia, come collegamento punto-punto, un accesso *End to End* della rete NGAN FTTH secondo le condizioni tecnico-economiche previste dall'Offerta di Riferimento "Servizi di Accesso NGAN: End to End". Telecom Italia condivide le considerazioni conclusive che l'Autorità ha già, su questo tema, esposto chiaramente al punto 35 dello schema di provvedimento (Allegato B alla delibera n. 114/12/CIR).

#### **Tipologia di utenza destinataria dell'offerta end to end**

- D3. Gli operatori hanno accolto favorevolmente l'orientamento dell'Autorità riportato nello schema di provvedimento e volto a ricomprendere, tra la clientela accessibile tramite l'offerta in questione, anche la clientela non residenziale, sebbene un operatore ritenga più opportuno che la definizione di NGA proposta nell'Offerta di

Riferimento venga ricondotta a quella di cui all'articolo 1, lettera y, della delibera n. 1/12/CONS<sup>5</sup>. Alcuni operatori hanno segnalato altresì la necessità che vengano modificati, oltre alla “definizione” di rete di accesso di nuova generazione, anche tutti i punti dell'Offerta di Riferimento in cui viene fatto riferimento alla tipologia di utenza, riportati nella nota 3 dello schema di provvedimento.

- D4. Telecom Italia ribadisce che definizione di rete NGAN proposta nella propria Offerta di Riferimento<sup>6</sup> è coerente con quanto dalla stessa realizzato sulla base dei propri piani di sviluppo di rete e, nel contempo, è congruente con la definizione di rete NGAN riportata nella delibera n. 1/12/CONS, art. 1, lettera y. Per quanto riguarda la tipologia di clientela, la stessa definizione prevede sia quella di tipo residenziale (la prevalenza) sia quella *business*.

#### **Database delle infrastrutture**

- D5. Un rispondente ritiene necessaria la predisposizione di un registro delle infrastrutture gestito dall'Autorità. Detto registro dovrebbe essere sviluppato a partire dal *database* GIOIA (attualmente gestito da Telecom Italia e realizzato da Telecom Italia e dagli altri operatori), sviluppato ed aggiornato sotto l'egida dell'Autorità ed a cura di tutti gli operatori (anche locali) che realizzano infrastrutture di accesso NGA.
- D6. Altri operatori hanno rappresentato la necessità di definire puntualmente la frequenza di aggiornamento delle informazioni contenute nel DB delle infrastrutture (in tempo reale o comunque con una periodicità almeno trimestrale).
- D7. Telecom Italia chiarisce che GIOIA è un applicativo cartografico, che la stessa mette gratuitamente a disposizione degli operatori firmatari dei contratti relativi all'Offerta di Riferimento. Non trattandosi di un DB, bensì di un applicativo *software* che attinge alle informazioni che sono distribuite su più DB (i quali non contengono dati di occupazione/disponibilità delle infrastrutture), non è possibile utilizzare GIOIA né per l'aggiornamento in tempo reale dei dati né per lo svolgimento degli Studi di Fattibilità.

---

<sup>5</sup> Cfr delibera n. 1/12/CONS, art. 1, lettera y: “*reti di accesso di nuova generazione (NGAN): le reti di accesso cablate costituite in tutto o in parte da elementi ottici ed in grado di fornire servizi d'accesso a banda larga con caratteristiche più avanzate (quale una maggiore capacità di trasmissione) rispetto a quelle fornite tramite le reti in rame esistenti*”.

<sup>6</sup> “*Rete di Accesso di Nuova Generazione (NGAN o rete NGA): una rete di accesso cablata costituita in tutto o in parte da elementi ottici e realizzata, sulla base dei piani di sviluppo di rete di Telecom Italia, per coprire con un'estensione capillare una porzione di territorio all'interno di un'area di centrale; essa è in grado di fornire, a tutta l'utenza di tipo residenziale (la prevalenza) o business sottesa, servizi d'accesso a banda ultralarga con caratteristiche più avanzate (quale una maggiore capacità di trasmissione) rispetto a quelle fornite tramite le reti in rame esistenti*”.

### IRU

- D8. Diversi OLO ritengono eccessivo un periodo di 15 anni con riferimento alla durata dell'IRU per la fornitura del collegamento *end to end*. A tal riguardo i rispondenti ritengono necessario prevedere diverse possibilità nella durata dei contratti IRU, diversificate anche sulla base del tratto di rete cui afferisce la fibra ottica.
- D9. Un altro OLO ha proposto che il prezzo del servizio *end to end* sia espresso sempre in forma di canone mensile, anche in caso di indisponibilità delle risorse.
- D10. Telecom Italia rappresenta che i collegamenti *End to End* sono a canone mensile e non in modalità IRU, in coerenza con la tipologia del servizio che viene fornito ad un cliente finale e che può cessare/migrare il servizio in qualsiasi momento.

### *Le conclusioni dell'Autorità*

#### *Assenza di un'offerta end to end nel caso di accessi in fibra P2P*

- D11. Non essendo emersi elementi di rilievo, rispetto a quanto già emerso nella fase istruttoria, nel corso della consultazione pubblica l'Autorità ritiene di confermare il proprio orientamento sottoposto a consultazione. Difatti gli accessi P2P in oggetto non appartengono all'infrastruttura NGAN, bensì si sostanziano in progetti personalizzati per il singolo cliente. La delibera n. 1/12/CONS non appare, in relazione a tali accessi, prevedere alcun obbligo. Non essendo il procedimento in oggetto l'ambito corretto per una estensione degli obblighi regolamentari esistenti, l'Autorità ritiene opportuno che la questione sia affrontata nell'ambito del procedimento di analisi di mercato di cui alla delibera n. 390/12/CONS e di prossima conclusione.

#### *Tipologia di utenza destinataria dell'offerta end to end*

- D12. Al fine di evitare ambiguità interpretative, l'Autorità, accogliendo quanto richiesto dagli OLO, ritiene opportuno che Telecom Italia modifichi la definizione di rete NGAN presente nell'Offerta di Riferimento *end to end* allineandola alla definizione di cui alla delibera n. 1/12/CONS, art. 1, lettera y. In virtù di tale definizione, si chiarisce che il servizio *end to end* è offerto da Telecom Italia indipendentemente dalla tipologia di utenza e dalla destinazione d'uso dell'edificio/unità immobiliare.

#### *Database delle infrastrutture*

- D13. In relazione all'opportunità che l'Autorità gestisca un catasto delle infrastrutture si richiama quanto già previsto nella delibera n. 622/11/CONS e, parimenti, il recepimento delle direttive comunitarie nell'attuale versione del Codice delle comunicazioni elettroniche. Ciò premesso è intenzione dell'Autorità avviare



un'attività in tal senso previo un coordinamento con il Ministero competente e fermo restando i rispettivi ambiti di competenza.

### IRU

- D14. L'Autorità richiama le condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi di cui alla delibera n. 1/12/CONS, art. 23, commi 3-5, riportate ai punti 18-20 del presente provvedimento. Si osserva tuttavia che, nell'Offerta di Riferimento 2012, le condizioni economiche del servizio *end to end* sono riportate sottoforma di canone mensile indipendentemente dalla disponibilità delle risorse.
- D15. L'Autorità ritiene pertanto opportuno che le eventuali modalità di *pricing* del servizio *end to end* mediante contratti IRU pluriennali, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera n. 1/12/CONS, siano oggetto di analisi e di confronto con gli operatori nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento *end to end* per il 2013.

## **4. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO END TO END<sup>7</sup>**

### **4.1. Considerazioni generali**

37. In via preliminare l'Autorità ha, nella fase pre-istruttoria, rilevato che l'Offerta di Riferimento per il servizio di accesso *end to end* presenta numerose analogie con l'Offerta di Riferimento relativa agli altri servizi di accesso NGAN inclusi nel mercato 4 (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica), sia dal punto di vista delle condizioni tecniche (ad esempio gli SLA per lo studio di fattibilità) sia economiche. Per tale ragione, l'Autorità ha ritenuto opportuno che Telecom Italia allineasse, ove pertinente, le condizioni dell'offerta *end to end* alle disposizioni che saranno adottate per gli altri servizi NGAN del mercato 4 in esito alla consultazione pubblica avviata con delibera n. 105/12/CIR. La suddetta consultazione pubblica si è conclusa con l'adozione della delibera n. 9/13/CIR, la quale ha approvato, con modifiche, l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il 2012 relativa agli altri servizi di accesso NGAN inclusi nel mercato 4. Tanto premesso, si ritiene opportuno che Telecom Italia allinei, ove pertinente, le condizioni dell'offerta *end to end* alle disposizioni adottate con delibera n. 9/13/CIR.

### **4.2. Descrizione del servizio *end to end***

---

<sup>7</sup> La valutazione del canone *end to end* è svolta in una sezione apposita.

38. Ai fini di una migliore comprensione di quanto segue sono state richiamate, nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 114/12/CIR, le seguenti definizioni riportate nell'Offerta di Riferimento in oggetto:
- i) "PTC (Punto di Terminazione in Centrale) o ODF (*Optical Distribution Frame*)": punto di consegna agli operatori delle fibre ottiche della rete locale di accesso primaria nella centrale in cui l'operatore è collocato;
  - ii) "CNO (Centro Nodale Ottico)": punto di confine tra la rete ottica primaria e la rete ottica secondaria, della rete locale di accesso FTTH di Telecom Italia; al suo interno è posizionato lo *splitter* ottico di Telecom Italia atto a realizzare la rete NGAN di tipo punto-multipunto (G-PON);
  - iii) "PTO (Punto di Terminazione OLO)": punto di consegna agli operatori delle fibre ottiche della rete locale di accesso primaria e/o secondaria di Telecom Italia in ambito stradale; è generalmente posizionato in prossimità del CNO (rete FTTH) o dell'ONUCab (rete FTTCab) di Telecom Italia e condivisibile tra più operatori;
  - iv) "PTE/PMI (Punto di Terminazione in Edificio/Punto di Mutualizzazione di Immobile)": punto di consegna agli operatori delle fibre ottiche della rete locale di accesso secondaria FTTH di Telecom Italia provenienti da un PTO; è generalmente posizionato all'interno dell'edificio e può essere collocato in una scatola dedicata o all'interno del ROE Telecom Italia; svolge anche la funzione di punto di mutualizzazione cioè il punto in cui Telecom Italia fornisce il servizio di segmento di terminazione in fibra ottica, quindi il punto di cessione della fibra ottica che connette l'UI del condominio all'operatore richiedente;
  - v) "ROE (Ripartitore Ottico di Edificio): punto di interconnessione tra le fibre ottiche provenienti dalla rete ottica secondaria FTTH di Telecom Italia e quelle del cablaggio verticale verso le Unità Immobiliari (UI); al suo interno è posizionato lo *splitter* ottico di Telecom Italia atto a realizzare la rete NGAN di tipo punto-multipunto FTTH. Può alloggiare il punto di mutualizzazione per la permuta delle fibre ottiche del verticale tra diversi operatori.
39. Il servizio *end to end* è definito nell'Offerta di Riferimento come il noleggio di una fibra ottica non illuminata (spenta) da emissioni di apparati optoelettronici, di proprietà di Telecom Italia, appartenente alla rete NGAN realizzata e posata da Telecom Italia, che collega la centrale di Telecom Italia alla borchia d'utente all'interno dell'unità immobiliare (UI) in un edificio prevalentemente residenziale. Esso è realizzato utilizzando i seguenti servizi di Accesso NGAN (Mercato 4): una fibra ottica in rete primaria NGAN FTTH, una fibra ottica in rete secondaria NGAN FTTH, un segmento di terminazione in fibra ottica e il servizio accessorio di interconnessione delle fibre.

40. Il servizio prevede la cessione in noleggio di un collegamento *end to end* all'operatore tra i seguenti punti di accesso:
- i) Punto di terminazione in centrale (PTC)/*Optical Distribution Frame* (ODF);
  - ii) Borchia d'utente interna all'unità immobiliare (UI).
41. Il servizio può essere offerto sia su linea attiva sia su linea non attiva secondo le seguenti definizioni<sup>8</sup>:
- i) "Linea attiva": linea composta da un *end to end* sulla quale, al momento della richiesta di un operatore, è già presente un servizio a banda ultralarga.
  - ii) "Linea non attiva": linea che, al momento della richiesta di un operatore, o non è ancora realizzata con *end to end* o è attiva ma realizzata non in modalità *end to end* (es. FTTH G-PON).

L'Offerta di Riferimento prevede, per il servizio *end to end*, un canone mensile della linea *end to end*, un contributo di attivazione (distinto per linea attiva e non attiva), un contributo *una tantum* per accesso al PTO/PTE, un contributo per lo studio di fattibilità nel caso di linea non attiva. Si riporta nel seguito un'analisi specifica su ciascuno degli elementi dell'offerta richiamando le osservazioni degli operatori e le conclusioni dell'Autorità. Con specifico riferimento al canone mensile del servizio *end to end* si rimanda alla apposita successiva sezione.

#### 4.3. Contributo per accesso al PTO/PTE

##### *Premessa*

42. L'Offerta di Riferimento prevede un contributo *una tantum* per PTO/PTE, fatturato da Telecom Italia ad un operatore nel momento in cui esso impegna per la prima volta un PTO/PTE per la fornitura di uno dei servizi di accesso NGAN del Mercato 4, incluso il servizio *end to end*.

---

<sup>8</sup> Si richiama che l'art. 1, lettere nn e oo, della delibera n. 1/12/CONS fornisce le seguenti definizioni:

- "*linea attiva*": la linea della rete di accesso di Telecom Italia in uso, al momento della richiesta di attivazione o di migrazione, da parte di un cliente finale della stessa Telecom Italia o di un altro operatore;
- "*linea non attiva*": la linea della rete di accesso di Telecom Italia non utilizzata da alcun cliente finale al momento della richiesta di attivazione e **per la cui attivazione si rendono necessari uno o più interventi tecnici presso la rete di accesso**, che possono riguardare anche la tratta verticale di edificio.

La definizione fornita da Telecom Italia per il servizio *end to end* appare pertanto conforme a quanto indicato dalla suddetta delibera.

43. Le condizioni economiche per l'accesso al PTO/PTE sono riportate nella tabella seguente:

	<b>Contributo (Euro)</b>
Attivazione accesso al PTE (per Operatore)	<b>173,33</b>
Attivazione accesso al PTO (per Operatore)	<b>2.000,00</b>

***Le osservazioni degli operatori nella fase pre-istruttoria***

44. Gli operatori alternativi hanno ritenuto non giustificata la presenza di tali contributi nell'ambito del servizio *end to end*, ritenendone in ogni caso irragionevole ed eccessiva l'onerosità. Gli operatori hanno richiamato infatti che al punto 7.3 dell'Offerta di Riferimento per il servizio *end to end* è specificato che "non è prevista la cessione di End to End in punti della rete diversi dai punti presso la centrale Telecom Italia, al PTC/ODF, e presso la borchia d'utente interna all'UP". Pertanto, non essendo prevista la cessione ai PTO e PTE, l'OLO non può accedere a punti intermedi del rilegamento e, di conseguenza, il PTO e il PTE non hanno alcuna funzione utile.
45. Un operatore, in particolare, ha ritenuto che dovesse essere prevista la possibilità di un'interconnessione al CNO senza necessità di dovere accedere/realizzare il PTO. Il rispondente ha ritenuto infatti che, essendo il servizio in questione un *end to end*, le attività operative nel CNO verrebbero eseguite esclusivamente da personale di Telecom Italia senza necessità di accesso per il personale dell'OLO. Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'interconnessione tra fibra secondaria e segmento di terminazione in fibra ottica (ossia non occorre un PTE dedicato all'OLO).
46. Con riferimento alle condizioni economiche alcuni OLO hanno ritenuto ingiustificato che Telecom Italia richieda un contributo *una tantum* a ciascun operatore per un PTO già esistente che può essere condivisibile tra più operatori. Si è ritenuto, quindi, che il costo previsto, che si è chiesto comunque di ridurre, fosse ripartito tra più operatori che possono occupare il PTO o che al più pagasse solo il primo che lo occupa.
47. Telecom Italia ha rappresentato che il servizio *end to end* su linea non attiva può essere realizzato solo dopo che Telecom Italia ha predisposto i PTO/PTE. Nel caso in cui i PTO/PTE siano già presenti, l'operatore contribuisce al pagamento della quota PTO/PTE (per operatore) analogamente allo scenario di richiesta di una fibra ottica in primaria e secondaria.

48. Telecom Italia ha precisato che la realizzazione del PTE richiede rilevanti opere murarie all'interno degli edifici condominiali (marmi, particolari pitture, ecc.). Il costo medio di realizzazione si aggira intorno ai 520 Euro da attribuire completamente agli operatori che, in previsione, si è ipotizzato non superino le 3 unità.
49. Il costo medio di realizzazione del PTO è dell'ordine dei 4.000 Euro da attribuire completamente agli operatori che, in previsione, si è ipotizzato non superino le 2 unità.
50. I suddetti costi di realizzazione sono da considerare "a rischio" in quanto sostenuti da Telecom Italia alla prima richiesta di un operatore.

***Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 114/12/CIR***

51. Si è richiamato che il servizio di accesso *end to end* consiste nella fornitura congiunta ed unitaria dei servizi di cui all'art. 3 comma 6, nonché nella predisposizione di tutte le attività di *provisioning* ed *assurance* necessarie a tale scopo, quali, ad esempio, la qualificazione del servizio. Nello specifico il servizio è realizzato utilizzando i seguenti servizi di Accesso NGAN (Mercato 4): una fibra ottica in rete primaria NGAN FTTH, una fibra ottica in rete secondaria NGAN FTTH, un segmento di terminazione in fibra ottica e il servizio accessorio di interconnessione. Quest'ultimo è incluso nel canone di accesso. La normativa vigente pertanto non individua la remunerazione di ulteriori costi *una tantum* per la realizzazione di elementi di flessibilità intermedi quali il PTO o il PTE. Tali elementi funzionali, a quanto è stato rappresentato da Telecom Italia, sono necessari ai fini di realizzare l'interconnessione dei segmenti di fibra primaria e secondaria, e tra quest'ultima ed il segmento di terminazione. In altri termini il CNO non è utilizzabile a tal fine, essendo i cavi di primaria e secondaria connessi in modo fisso (connessione a fusione). Ciò premesso, nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 114/12/CIR, l'Autorità ha ritenuto, laddove si confermasse tale necessità, che i costi di realizzazione di tali elementi di flessibilità, di fatto facenti parte della rete locale, potessero essere inclusi eventualmente nel canone *end to end* e ripartiti sui pertinenti volumi di linee che si suppone verranno realizzate.

***Le osservazioni degli operatori su quanto riportato in Allegato B alla delibera n. 114/12/CIR***

- D16. La maggior parte degli OLO rispondenti ha ribadito la loro contrarietà ai contributi per l'accesso al PTO ed al PTE, ritenendo tali prestazioni non giustificate alla luce del fatto che l'OLO non può accedere a punti intermedi del collegamento *end to end* e, di conseguenza, non è prevista la cessione ai PTO/PTE. In particolare, per quanto concerne il servizio *end to end*, è stato rappresentato che:

- i) dovrebbe essere prevista la possibilità di realizzare la continuità ottica al CNO senza necessità di dovere accedere o realizzare il PTO;
  - ii) il PTE potrebbe essere posizionato all'interno del ROE o essere esterno al ROE. Nel primo caso non occorrerebbero opere murarie in aggiunta all'installazione del ROE. Nel secondo caso i costi da considerare si ridurrebbero ad un pannello di interconnessione per la connettorizzazione delle fibre in ingresso e uscita. Per il servizio di *end to end* i collegamenti possono partire direttamente dal ROE, come avviene per i collegamenti di Telecom Italia verso le UI, senza la necessità di accesso o realizzazione del PTE.
- D17. Un altro operatore condivide la proposta dell'Autorità di far confluire il costo del PTO/PTE nel canone mensile: in tal modo, infatti, tutti gli operatori che effettivamente ne fanno uso partecipano alla copertura dei costi per la realizzazione del PTO/PTE ed in misura proporzionale alla durata della fruizione del servizio.
- D18. Telecom Italia ribadisce la coerenza con gli obblighi regolamentari di fornitura di quanto dalla stessa proposto in Offerta di Riferimento. Nello specifico i PTO/PTE sono i punti di terminazione/consegna definiti nell'ambito delle Offerte di Riferimento del mercato 4 NGAN e necessari per poter gestire in tempi rapidi la movimentazione di fibre ottiche tra gli Operatori sia per la fornitura di collegamenti *End to End* sia per la cessione in IRU delle fibre ottiche in primaria/secondaria. Ciò permette di evitare, a seguito di ogni richiesta, interventi lunghi e complessi che, inoltre, risultano essere invasivi sugli impianti di Telecom Italia.

### ***Le conclusioni dell'Autorità***

- D19. Si richiamano le caratteristiche del servizio *end to end* riportate in premessa. Si evidenzia che l'accesso al PTO/PTE consente la consegna delle fibre ottiche in rete primaria, rete secondaria e del segmento di terminazione agli operatori; tuttavia tale prestazione non risulta inclusa tra quelle previste per il servizio *end to end*. Infatti, come specificato al punto 7.3 (condizioni tecniche) dell'Offerta di Riferimento 2012<sup>9</sup>, gli OLO non possono accedere ai singoli segmenti di fibra ottica che compongono il collegamento *end to end*.
- D20. L'Autorità rileva tuttavia che l'utilizzo dei PTO/PTE consente una corretta e maggiormente efficiente gestione dei processi di *provisioning* del servizio *end to end*. Ne consegue che, in assenza di uno specifico contributo *una tantum*, la realizzazione dei PTO/PTE per soli collegamenti *end to end* non consentirebbe a Telecom Italia il

---

<sup>9</sup> “... il punto di cessione dell'End to End avviene:

- Presso la centrale Telecom Italia, al PTC/ODF;
- Presso la borchia d'utente interna all'UI.

*Non è prevista la cessione di End to End in punti della rete diversi da quelli sopra descritti”.*

recupero dei costi sostenuti. L’Autorità ritiene, pertanto, di confermare la presenza di tale contributo nell’Offerta di Riferimento in oggetto tuttavia allineandone la valorizzazione economica a quanto previsto con delibera n. 9/13/CIR. L’Autorità si riserva di valutare, nell’ambito del procedimento di approvazione dell’Offerta di Riferimento 2013, possibili differenti forme di ristoro dei costi sostenuti da Telecom Italia per la realizzazione dei PTO/PTE nel caso di richieste *end to end*, eventualmente allocandone i costi sul canone, ripartiti sui pertinenti volumi di linee che si suppone verranno realizzate nel periodo temporale di riferimento.

#### 4.4. Contributi *una tantum* di attivazione/disattivazione/migrazione per il servizio *end to end*

##### *Premessa*

52. Telecom Italia ha previsto i seguenti contributi *una tantum* per l’attivazione, la migrazione e la disattivazione di un collegamento *end to end*:

Noleggio di un End to End	Contributo di attivazione (Euro)	Contributo di migrazione (Euro)	Contributo di disattivazione (Euro)	Canone mensile (Euro/mese)
End to End - Linea Non Attiva <sup>(1)</sup>	91,53			115,87
End to End - Linea Attiva <sup>(2)</sup>		91,53	292,05	

<sup>(1)</sup> Vengono contemplati anche i casi di Linee Attive di Telecom Italia o di altro Operatore non realizzate in modalità End to End (es. FTTH G-PON).

<sup>(2)</sup> Si riferisce a tutte le Linee Attive realizzate in modalità End to End.

Per le valutazioni inerenti l’importo del canone mensile riportato nella tabella si rimanda alla successiva sezione.

##### *Le osservazioni degli operatori nella fase pre-istruttoria*

53. Gli operatori hanno ritenuto eccessivi gli importi dei contributi *una tantum* proposti da Telecom Italia e ne hanno chiesto una riduzione da parte dell’Autorità. In particolare si è segnalato come il contributo di disattivazione fosse pari ad oltre tre volte quello di attivazione sebbene, ad avviso dei rispondenti, in fase di disattivazione vengano svolte, in maniera inversa, le medesime attività previste nel caso dell’attivazione del servizio.
54. Un operatore ha rilevato come Telecom Italia abbia proposto il medesimo importo sia per la migrazione su linea attiva (LA) sia per l’attivazione su linea non attiva (LNA): il rispondente ha ritenuto che una simile previsione non fosse condivisibile in quanto le attività necessarie per l’attivazione di una linea differiscono a seconda che la linea sia attiva o non attiva.

55. Telecom Italia ha comunicato che i contributi *una tantum* erano stati valorizzati sulla base delle attività e delle tempistiche riportate nella tabella seguente, utilizzando un costo orario della manodopera pari a 50,13 Euro/ora. Con riferimento all'osservazione sulla equivalenza tra i contributi di migrazione su linea attiva ed attivazione su linea non attiva, Telecom Italia ha rilevato che nell'Offerta di Riferimento è presente un refuso in quanto il contributo di attivazione su linea non attiva è equivalente, dal punto di vista delle attività svolte, al contributo di disattivazione del servizio. Telecom Italia ha rappresentato, pertanto, che il contributo di attivazione su linea non attiva è pari al contributo di disattivazione.

	Contributo di migrazione	Contributo di attivazione	Contributo di disattivazione
<i>Rx ordinativo e lavorazione automatica (5% dei casi)</i> [Euro]	9,19	9,19	9,19
<i>Rx ordinativo e lavorazione manuale</i> [min]	20	20	20
<i>Rx ordinativo e lavorazione manuale (95% dei casi)</i> [Euro]	16,71	16,71	16,71
<b>(a) Rx ordinativo e lavorazione Media ponderata</b> [Euro]	<b>16,33</b>	<b>16,33</b>	<b>16,33</b>
<i>(b) Realizzaz. Tecnica al PTC: spostamento</i> [min]	30	30	30
<i>(c) Realizzaz. Tecnica al PTC: intervento</i> [min]	60	60	60
<i>(d) Realizzaz. Tecnica al PTO: spostamento</i> [min]		30	30
<i>(e) Realizzaz. Tecnica al PTO: intervento</i> [min]		120	120
<i>(f) Realizzaz. Tecnica al PTE: spostamento</i> [min]		30	30
<i>(g) Realizzaz. Tecnica al PTE: intervento</i> [min]		60	60
<b>(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g) Totale tempi</b> [min]	90	330	330
<b>(h) Realizzaz. tecnica: Totale</b> [Euro]	<b>75,20</b>	<b>275,72</b>	<b>275,72</b>
<b>=(a)+(h) Contributo</b> [Euro]	<b>91,53</b>	<b>292,05</b>	<b>292,05</b>

***Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 114/12/CIR***

56. L'Autorità, coerentemente con l'orientamento espresso a consultazione pubblica in merito agli analoghi contributi *una tantum* previsti per l'attivazione, la migrazione e la cessazione dei segmenti di terminazione in fibra ottica (cfr. punto 143



dell'allegato B alla delibera n. 105/12/CIR), ha ritenuto opportuna una rivalutazione dei contributi di attivazione, migrazione e cessazione previsti per il servizio *end to end* alla luce del costo orario della manodopera approvato per il 2012 (47,40 Euro/ora) e tenendo conto delle tempistiche inerenti le attività svolte. L'Autorità ha ritenuto di accogliere il rilievo di Telecom Italia in merito all'equivalenza tra le attività previste per l'attivazione su linea non attiva e per la disattivazione del servizio. L'Autorità ha ritenuto, tuttavia, che le tempistiche previste per la realizzazione tecnica al PTE ed al PTO fossero eccessive. Nello specifico si è ritenuto che le stesse potessero essere ridotte del 50%. L'Autorità ha ritenuto pertanto che Telecom Italia dovesse modificare l'Offerta di Riferimento prevedendo i seguenti contributi *una tantum*:

- i) Contributo di migrazione su linea attiva: 62,87 Euro;
- ii) Contributo di attivazione su linea non attiva: 181,37 Euro;
- iii) Contributo di disattivazione: 181,37 Euro.

***Le osservazioni degli operatori su quanto riportato in Allegato B alla delibera n. 114/12/CIR***

- D21. In generale i rispondenti, pur apprezzando l'intenzione di ridurre i contributi di attivazione, cessazione e migrazione, ritengono che essi siano ancora troppo elevati per consentire agli OLO di predisporre offerte al dettaglio competitive e ne chiedono una sensibile riduzione.
- D22. In particolare un OLO ritiene eccessive le tempistiche di spostamento del tecnico e di espletamento rappresentando, con riferimento ai contributi di attivazione e disattivazione, che:
- i) sono previsti 90 minuti per lo spostamento del tecnico (30 minuti per il PTC, 30 minuti per arrivare al PTO e 30 minuti per arrivare al PTE) per coprire una distanza totale che può variare, secondo l'operatore, da 900 metri a poco più di 1 km. Il rispondente ritiene che un tempo medio di 15 minuti totali sia più che sufficiente per coprire tale distanza;
  - ii) sono previsti 60 minuti per l'intervento tecnico in centrale al PTC. Il rispondente ritiene la tempistica eccessiva e propone che sia allineata alle tempistiche previste per le analoghe attività su rete in rame.
- D23. Telecom Italia ha confermato le tempistiche esposte nella tabella soprastante.

***Le conclusioni dell'Autorità***

- D24. Nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica l'Autorità ha ritenuto opportuna una rivalutazione dei contributi di attivazione, migrazione e cessazione mediante una riduzione delle tempistiche previste per la realizzazione

tecnica al PTE ed al PTO. Si richiama tuttavia che le attività di permuta al PTC e di interconnessione di fibre ottiche al PTO e al PTE (le ultime due previste per i soli contributi di attivazione e disattivazione dell'*end to end*) sono incluse altresì tra le prestazioni disponibili nell'Offerta di Riferimento 2012 per gli altri servizi di accesso NGAN del mercato 4 (tab. 13 – “Permuta ottica al PTC/ODF” e tab. 22 “Contributo per l'interconnessione di fibre ottiche”), approvati con delibera n. 9/13/CIR senza modifica delle tempistiche proposte da Telecom Italia. Si ritiene pertanto necessario che la valutazione delle tempistiche dei contributi di attivazione, migrazione e cessazione dell'*end to end*, tenuto conto dell'equivalenza tra le attività elementari sottostanti, sia coerente con quanto previsto per i servizi NGAN del mercato 4, approvati con delibera n. 9/13/CIR. Tanto premesso, l'Autorità ritiene opportuno valorizzare i contributi di attivazione, migrazione e cessazione dell'*end to end* sulla base del costo orario della manodopera approvato per il 2012 ma tenendo conto di tempistiche coerenti, delle attività elementari di spostamento e permuta coinvolte, con quanto disposto con delibera n. 9/13/CIR. Una rivalutazione generale delle tempistiche delle attività sottostanti tali contributi potrà essere svolta, in ottica di maggiore efficienza, in maniera unitaria nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento per il 2013, anche alla luce delle evidenze e dell'esperienza acquisita nei primi mesi di operatività dei servizi NGAN.

D25. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba modificare l'Offerta di Riferimento 2012 prevedendo i seguenti contributi *una tantum*:

- i) Contributo di migrazione su linea attiva: 86,57 Euro;
- ii) Contributo di attivazione su linea non attiva: 276,17 Euro;
- iii) Contributo di disattivazione: 276,17 Euro.

#### **4.5. Studio di fattibilità**

##### ***Premessa***

57. Nell'Offerta di Riferimento è indicato (sezione 7.3 – Condizioni tecniche) che “*il servizio end to end è fornito a valle di una richiesta da parte dell'operatore e di una verifica tecnica, ovvero di uno studio di fattibilità (SdF) di Telecom Italia, che terrà conto della disponibilità dell'end to end richiesto*”.

58. Lo studio di fattibilità consiste in una verifica progettuale di Telecom Italia riguardante la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa locali, alle tratte di adduzione, alle fibre ottiche primarie e/o secondarie, ai segmenti di terminazione in fibra ottica richiesti dall'operatore<sup>10</sup>. L'esito dello studio di

---

<sup>10</sup> Le attività svolte da Telecom Italia per la fornitura del servizio *end to end* per linea non attiva sono di seguito descritte:

fattibilità fornisce all'operatore le indicazioni relative alle posizioni presso il PTC/ODF in centrale dell'*end to end* assegnato all'operatore.

59. In particolare, nel manuale delle procedure è specificato che lo studio di fattibilità è richiesto nel caso di *provisioning* del servizio *end to end* su linea non attiva, ossia in caso di fornitura per un cliente finale dell'operatore richiedente non ancora attivato da nessun operatore in modalità *end to end*, per il quale è comunque presente all'interno dell'edificio un'infrastruttura idonea e fruibile a contenere la fibra ottica nel segmento di terminazione fino al cliente finale.
60. A tal riguardo Telecom Italia pubblica un *database*, periodicamente aggiornato, contenente le informazioni relative a: *i)* città; *ii)* indirizzo, numero civico, complesso e scala degli edifici *connected* realizzati; *iii)* i dati delle centrali Telecom Italia di pertinenza cui sono attestati tali edifici *connected*.
61. Telecom Italia, al ricevimento della richiesta da parte dell'operatore, effettua uno studio di fattibilità per ogni *end to end* richiesto ed entro 20 giorni lavorativi comunica all'operatore il relativo esito incluse le informazioni sui tempi di realizzazione, gli eventuali costi *extra* di realizzazione (es. realizzazioni complesse all'interno dell'edificio *connected* per la realizzazione del segmento di terminazione in fibra ottica), una stima relativa ai tempi per i permessi necessari di propria competenza. Telecom Italia gestisce fino a 20 studi di fattibilità riguardanti i servizi di Accesso NGAN (Mercato 4) per mese per ogni *Access Operations Area*<sup>11</sup> di Telecom Italia. Eventuali richieste oltre tale numero sono lavorate al mese successivo.

- 
- a) realizzazione del PTO, se non esistente;
  - b) interconnessione all'interno del PTO di una fibra ottica in rete primaria con una fibra ottica in rete secondaria;
  - c) installazione, in prossimità del ROE di Telecom Italia, di un armadietto di mutualizzazione (PTE/PMI), se non disponibile;
  - d) interconnessione all'interno del PTE/PMI di una fibra ottica in rete secondaria con il segmento di terminazione in fibra ottica attestato alla borchia posta all'interno dell'UI del cliente finale;
  - e) consegna dell'*end to end* in centrale di Telecom Italia tramite una permuta al PTC/ODF tra la posizione di attestazione dell'*end to end* e la posizione del raccordo di centrale in fibra ottica dell'operatore richiedente.

<sup>11</sup> Le quattro *Access Operations Area* (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud) fanno parte delle strutture operative territoriali di *Open Access*. Le *Access Operations Area* assicurano - ciascuna per l'area territoriale di competenza - lo sviluppo/manutenzione della rete d'accesso, l'attivazione dei servizi di connettività alla clientela *retail* e *wholesale*, la realizzazione degli interventi di *delivery* ed *assurance* assegnati nonché le attività di esercizio e manutenzione delle strutture di rete distribuite in accesso in *service per Network*.

62. Le condizioni economiche relative allo studio di fattibilità sono riportate nella tabella seguente (tabella 5 dell'Offerta di Riferimento):

	Contributo (Euro)
Studio di Fattibilità (SdF) per End to End - Linea Non Attiva	718,15

### *Le osservazioni degli operatori nella fase pre-istruttoria*

63. Gli operatori hanno osservato che la delibera n. 1/12/CONS prevede che lo studio di fattibilità debba essere previsto solo nel caso di indisponibilità di risorse mentre nell'Offerta di Riferimento ricorre in qualsiasi caso configurandosi come un contributo fisso ed aggiuntivo a qualsiasi attivazione (punto 57). Lo spirito della delibera n. 1/12/CONS, hanno evidenziato gli operatori, attribuisce allo studio di fattibilità la funzione di verificare la possibilità di predisporre *ulteriori* risorse per l'operatore richiedente *in caso di indisponibilità* delle stesse, per soddisfare le richieste secondo un criterio di ragionevolezza. Delle risorse esistenti, peraltro, Telecom Italia ne è già informata dal momento che dispone di un DB cartografico. Il *database* pubblicato da Telecom Italia di cui al punto 60 contribuirà ad agevolare l'analisi preventiva, da parte dell'operatore, delle infrastrutture di cui ha necessità, limitando quindi il ricorso allo studio di fattibilità a quelle situazioni in cui effettivamente l'infrastruttura non è disponibile. Per tale motivo, gli operatori hanno ritenuto ingiustificata l'imposizione all'operatore richiedente di sostenere un costo aggiuntivo, relativo ad ogni ordine che intende rivolgere a Telecom Italia, per una presunta attività di ricognizione delle proprie risorse da parte della stessa.
64. Gli operatori hanno ritenuto altresì che il contributo proposto da Telecom Italia per lo studio di fattibilità fosse eccessivo. Pertanto hanno chiesto all'Autorità di verificarne l'effettivo orientamento al costo.
65. È stato richiesto inoltre che fosse specificato in Offerta di Riferimento che il contributo non debba essere dovuto:
- i) per fattibilità a cui viene fatto seguito l'acquisto del servizio;
  - ii) per fattibilità con esito negativo (incluso il caso di fattibilità con esito positivo sulla carta e poi negativo da sopralluogo in campo);
  - iii) per fattibilità non accettate causa presenza di un *extra* costo.
66. Alcuni operatori hanno chiesto all'Autorità di valutare se la soglia di 20 studi di fattibilità espletabili mensilmente da parte di Telecom Italia (cfr. punto 61) consenta una effettiva apertura del mercato, procedendo in caso contrario a riformulare tale limite.

67. Un operatore ha evidenziato la necessità che Telecom Italia recepisca nell'Offerta di Riferimento in maniera esplicita quanto prescritto dall'art. 14bis, comma 2, della delibera n. 1/12/CONS in merito alla possibilità per l'operatore di richiedere una revisione del progetto<sup>12</sup>.
68. Telecom Italia ha chiarito che lo studio di fattibilità è necessario nel caso di linea non attiva mentre non è previsto nel caso di linea attiva. La società è stata disponibile a riformulare la sezione 7.2 dell'Offerta di Riferimento<sup>13</sup> al fine di riportare in maniera più puntuale quanto rappresentato.
69. Nel caso di linea non attiva, Telecom Italia ha ritenuto necessario eseguire sempre, per ogni singola richiesta dell'operatore, lo studio di fattibilità al fine di escludere fin da subito le richieste non espletabili ed evitare, in tali casi, la verifica in campo che richiede generalmente operatività complesse ed onerose quali:
- i) la necessità di coinvolgere l'impresa appaltatrice o, in alternativa, squadre di tecnici di Telecom Italia opportunamente attrezzati per le necessarie predisposizioni di cantiere;
  - ii) l'apertura di manufatti posizionati in ambito pubblico;
  - iii) la richiesta di permessi apertura di chiusini;
  - iv) lo svuotamento dei manufatti, laddove necessario.
70. Pertanto Telecom Italia ha ritenuto che lo studio di fattibilità dovesse essere eseguito prima della verifica in campo ed a valle della richiesta, al fine di: i) a verificare l'effettiva esistenza di una infrastruttura di Telecom Italia di interesse dell'operatore; ii) a verificare su archivio cartaceo di Telecom Italia la disponibilità dell'infrastruttura (se la disponibilità è già negata in archivio, è inutile procedere con la verifica in campo). Tale modalità, a giudizio di Telecom Italia, garantisce una gestione efficiente dei costi per Telecom Italia e per gli operatori. Solo a seguito di esito positivo di questa prima fase, che tiene conto anche di eventuali altri progetti che Telecom Italia sta sviluppando nella zona di interesse, è opportuno procedere con la verifica in campo, necessaria a verificare l'effettiva disponibilità tramite sopralluogo.

---

<sup>12</sup> Delibera n. 1/12/CONS, art. 14bis, comma 2: *“Telecom Italia fornisce ogni approfondimento richiesto dall'operatore ai fini della valutazione tecnico/economica degli studi di fattibilità e dei preventivi presentati. Entro 15 giorni dalla ricezione del relativo studio di fattibilità, l'operatore può richiedere a Telecom Italia la revisione del progetto, indicando soluzioni tecniche alternative, ricorrendo eventualmente a soggetti terzi diversi da quelli individuati dall'operatore notificato”*.

<sup>13</sup> *“Il servizio è fornito a valle di una richiesta da parte dell'Operatore e di una verifica tecnica, ovvero di uno Studio di Fattibilità (SdF) di Telecom Italia, che terrà conto della disponibilità dell'End to End richiesto”*.

71. Con riferimento al tema dei costi per l'esecuzione dello studio di fattibilità, Telecom Italia impiega manodopera sociale e, pertanto, i contributi per lo studio di fattibilità sono dovuti per la remunerazione dei costi sostenuti, sia che esso sia chiuso positivamente che negativamente. Telecom Italia si è impegnata a riportare nell'esito dello studio di fattibilità anche le informazioni necessarie all'operatore per verificare la correttezza del *pricing* dei servizi oggetto dello studio. Infine, Telecom Italia ha rappresentato che non viene effettuato uno studio di fattibilità in caso di indisponibilità certa di risorse, dato che la stessa non realizza nuove infrastrutture dedicate esclusivamente agli operatori. Telecom Italia aveva valorizzato le condizioni economiche per lo studio di fattibilità utilizzando un costo orario della manodopera per il 2012 pari a 50,13 Euro e considerando le seguenti tempistiche:

<b>Studio di Fattibilità (SdF) per <i>End to End</i> - Linea Non Attiva</b>
Attività:
a) <i>Accesso banca dati cartografica</i> :
- analisi della rete ottica primaria: <b>60 min</b>
- analisi della rete ottica secondaria: <b>50 min</b>
- individuazione eventuale PTO esistente: <b>20 min</b>
- individuazione del ROE di interesse (verifica disponibilità MTCV - modulo di terminazione verticale): <b>20 min</b>
- verifica presenza modulo MTCO - modulo di terminazione dell'operatore interessato: <b>10 min</b>
b) <i>Accesso banca dati alfanumerica</i> :
- verifica disponibilità fibra per OLO in rete primaria: <b>30 min</b>
- verifica disponibilità fibra per OLO in rete secondaria: <b>30 min</b>
- verifica disponibilità fibra nel tratto verticale interno agli edifici e nel tratto orizzontale al piano fino all'interno dell'U.I.: <b>30 min</b>
c) Analisi interventi di rete da prevedere (progetto preliminare di massima): <b>180 min</b>
d) Valutazione preventivo costi: <b>380 min</b>
e) Valutazione tempi di esecuzione delle opera: <b>30 min</b>

72. Telecom Italia ha rappresentato che il limite di 20 Studi di Fattibilità per *Access Operation Area* è strettamente legato alla propria capacità produttiva.
73. In merito all'osservazione sulla *revisione del progetto* di cui al punto 67, Telecom Italia ha rappresentato che lo studio di fattibilità fornisce esclusivamente una valutazione di tipo si/no. In altri termini Telecom Italia fornisce l'*end to end* se dispone di tutti gli elementi necessari; in caso contrario l'esito dello studio di

fattibilità è negativo atteso che in caso di indisponibilità di risorse Telecom Italia non realizza nuove infrastrutture dedicate esclusivamente agli operatori. Telecom Italia realizza il segmento di terminazione in fibra ottica, se l'edificio ne ha attivo almeno uno, anche verso gli altri utenti dello stesso edificio già servito.

***Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 114/12/CIR***

74. In merito all'osservazione di cui al punto 63 sulla necessità dello studio di fattibilità, l'Autorità ha ritenuto che Telecom Italia dovesse riformulare la sezione 7.2 dell'Offerta di Riferimento specificando che lo studio di fattibilità non è richiesto nel caso di linea attiva.
75. Con riferimento alla previsione di uno studio di fattibilità per ogni richiesta di attivazione su linea non attiva (punto 63), l'Autorità, anche alla luce di quanto rappresentato da Telecom Italia ai punti 68 e 70, ha ritenuto che quest'ultimo potesse garantire, purché realizzato in tempi adeguati e con condizioni economiche orientate ai costi efficienti, un processo maggiormente efficiente.
76. Con riferimento al costo dello studio di fattibilità (punto 64), l'Autorità ha ritenuto che lo stesso dovesse essere rivalutato alla luce del costo orario della manodopera approvato per il 2012 (47,40 Euro/ora) e di una revisione (in ottica di maggiore efficienza) delle tempistiche di svolgimento. Si è ritenuto, pertanto, che Telecom Italia dovesse proporre una modifica del processo e delle relative tempistiche in tal senso. Nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 114/12/CIR l'Autorità ha tuttavia proposto, ritenendolo equo, che tali contributi non fossero dovuti per studi di fattibilità con esito negativo.
77. In merito all'osservazione sul limite di 20 studi di fattibilità per *Access Operations Area* di cui al punto 66, l'Autorità non ha ritenuto opportuno, in tale fase, apportare modifiche a quanto proposto. Tuttavia l'Autorità ha ritenuto che tale limite potesse essere successivamente modificato alla luce di ulteriori evidenze che sarebbero potute emergere nel corso della consultazione pubblica o dal monitoraggio sulla effettiva domanda di accessi *end to end*.

***Le osservazioni degli operatori su quanto riportato in Allegato B alla delibera n. 114/12/CIR***

- D26. La maggior parte degli OLO ritiene eccessivo il prezzo proposto nello schema di provvedimento e ne chiede una sensibile riduzione. Inoltre alcuni OLO non condividono l'imposizione del contributo per lo studio di fattibilità per ogni ordine su linea non attiva, anche qualora sia basato su infrastrutture disponibili. Ad avviso degli operatori allo studio di fattibilità dovrebbe essere assegnata la sola funzione di verificare la possibilità di soddisfare le richieste degli OLO *in caso di indisponibilità* di risorse secondo un criterio di ragionevolezza. Telecom Italia, infatti, già dispone di un DB per le risorse disponibili e pertanto non ha bisogno di studi *ad hoc* per

realizzare una ricognizione delle proprie risorse ogni qualvolta un operatore richiede l'attivazione di un servizio.

- D27. A tal riguardo un OLO ha proposto di individuare un insieme di attività minime che, come indicato da Telecom Italia, consentirebbero di “*escludere fin da subito le richieste non espletabili ed evitare, in tali casi, la verifica in campo che richiede generalmente operatività complesse ed onerose*”: tali attività minime dovrebbero configurare una prestazione di impegno inferiore allo studio di fattibilità completo, da quotare separatamente. Ad avviso dell’OLO, pertanto, andrebbero individuate due distinte prestazioni: i) una pre-analisi (insieme minimo di attività), ii) uno studio di fattibilità completo.
- D28. Con riferimento al limite di 20 studi di fattibilità mensili per *Access Operations Area*, gli OLO rispondenti ritengono il suddetto limite eccessivamente stringente e tale da compromettere l’effettiva fruibilità del servizio. A tal riguardo, oltre alla completa rimozione di tale limite, sono state proposte dagli OLO diverse soluzioni alternative:
- i) Ritenere accettabile, nella fase iniziale, il limite proposto richiedendo che l’Autorità intervenga tempestivamente al verificarsi di situazioni di inadeguatezza della soglia;
  - ii) Prevedere un vincolo su base operatore piuttosto che su base territoriale, introducendo un meccanismo di aggiornamento del limite al fine di seguire le effettive necessità commerciali e di mercato;
- D29. Un OLO ha chiesto altresì che, in caso di studio di fattibilità con esito negativo, Telecom Italia specifichi quale controllo non è andato a buon fine ed il motivo del rifiuto, al fine di permettere una eventuale risottomissione della richiesta.
- D30. In relazione alla necessità dello Studio di Fattibilità per *End to End - Linea Non Attiva - Telecom Italia* ha ribadito quanto rappresentato nel corso della fase pre-istruttoria. La società ha richiamato che lo Studio di Fattibilità prevede le seguenti attività:
- a) *Accesso banca dati cartografica:*
    - analisi della rete ottica primaria;
    - analisi della rete ottica secondaria;
    - individuazione eventuale PTO esistente;
    - individuazione del ROE di interesse (verifica disponibilità MTCV);
    - verifica presenza modulo MTCO dell’operatore interessato;



b) *Accesso banca dati alfanumerica:*

- verifica disponibilità fibra per OLO in rete primaria;
- verifica disponibilità fibra per OLO in rete secondaria;
- verifica disponibilità fibra nel tratto verticale interno agli edifici e nel tratto orizzontale al piano fino all'interno dell'U.I.;

c) *Analisi interventi di rete da prevedere (progetto preliminare di massima);*

d) *Valutazione preventivo costi;*

e) *Valutazione tempi di esecuzione delle opere.*

D31. Con riferimento a quanto riportato al punto 76 sulla gratuità dello studio di fattibilità in caso di esito negativo, Telecom Italia non condivide quanto proposto nello schema di provvedimento. Viceversa, la società ritiene equo applicare quanto attualmente previsto nell'Offerta di Riferimento per i servizi di collocazione, ossia che *“con l'invio dello Studio di Fattibilità all'Operatore, Telecom Italia ne fatturerà a quest'ultimo il costo. In caso di esito negativo il costo dello Studio di Fattibilità sarà decurtato del 30%”*<sup>14</sup>, in quanto Telecom Italia sostiene comunque i costi dello studio di fattibilità anche in caso di esito negativo.

D32. In merito alla proposta di individuare un insieme di attività minime per lo studio di fattibilità, Telecom Italia ha rappresentato quanto segue:

- i) nel caso di Linea Attiva, Telecom Italia non effettua alcuno Studio di Fattibilità, trattandosi in questo caso di migrazione di un cliente già attivo (collegamento *End to End* già esistente);
- ii) nel caso di Linea Non Attiva, Telecom Italia, per poter assicurare un accesso *End to End* della propria rete NGAN FTTH, deve necessariamente effettuare l'intero Studio di Fattibilità, come del resto è previsto per la fornitura disgiunta dei servizi di Accesso NGAN che compongono il servizio *end to end*.

D33. Relativamente alle proposte degli OLO sul limite di 20 studi di fattibilità mensili per *Access Operations Area*, Telecom Italia rappresenta che tale limite è strettamente legato alla propria capacità produttiva. Telecom Italia gestisce fino a 20 Studi di Fattibilità riguardanti i servizi di Accesso NGAN (Mercato 4) per mese per ogni *Access Operations Area* (4 in tutto, Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud). Eventuali richieste oltre tale numero sono lavorate al mese successivo.

---

<sup>14</sup> Cfr. Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il 2012 relativa ai servizi di collocazione, par. 14.2 (Condizioni economiche relative allo studio di fattibilità): *“In caso di esito negativo il costo dello Studio di Fattibilità sarà decurtato del 30%”*.

- D34. Con riferimento alla richiesta di specificare il motivo che ha determinato l'esito negativo dello studio di fattibilità, Telecom Italia rappresenta che le motivazioni per l'esito negativo dello Studio di Fattibilità per un *End to End* sono sempre solo legate alla indisponibilità della fibra ottica (in rete primaria, rete secondaria, nel tratto verticale - novità quest'ultima in base alle nuove indicazioni normative), per cui la richiesta degli operatori è sempre implicitamente evasa.

#### ***Le conclusioni dell'Autorità***

78. Alla luce di quanto rappresentato dagli operatori, in linea generale si confermano gli orientamenti sottoposti a consultazione pubblica, fatto salvo quanto segue.
79. Con riferimento al costo dello studio di fattibilità (punto 64), l'Autorità ha ritenuto che lo stesso dovesse essere rivalutato alla luce del costo orario della manodopera approvato per il 2012 (47,40 Euro/ora) e di una revisione (in ottica di maggiore efficienza) delle tempistiche di svolgimento. Si è ritenuto, pertanto, che Telecom Italia dovesse proporre una modifica del processo e delle relative tempistiche in tal senso. In assenza di una proposta di Telecom Italia in tal senso si propone una rivalutazione del contributo per lo studio di fattibilità prevedendo un efficientamento delle tempistiche (-10%) analogo a quello applicato con delibera n. 9/13/CIR agli Studi di Fattibilità relativi altri servizi NGAN del mercato 4. Tanto premesso si ritiene che Telecom Italia debba modificare l'Offerta di Riferimento 2012 prevedendo un contributo per lo studio di fattibilità pari a 612,48 Euro.
80. Nel caso di Studio di Fattibilità con esito negativo, in linea con quanto previsto nel provvedimento di approvazione dell'OR NGAN relativa alle infrastrutture per il 2012 (delibera n. 9/13/CIR), si considera ragionevole uno sconto del 30%.
81. In merito all'osservazione sul limite di 20 studi di fattibilità per *Access Operations Area* l'Autorità ritiene che tale limite possa essere successivamente modificato alla luce di ulteriori evidenze che potrebbero emergere nel 2013 dal monitoraggio sulla effettiva domanda di accessi *end to end*.

#### **4.6. Meccanismo di programmazione degli ordinativi**

##### ***Premessa***

82. Si richiama che, ai sensi dell'art. 21 della delibera n. 1/12/CONS, Telecom Italia, nel caso in cui intenda realizzare nuove infrastrutture di accesso in fibra, invita, attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a manifestare anticipatamente la propria volontà di acquistare i servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete.

##### ***Le osservazioni degli operatori nella fase pre-istruttoria***

83. Diversi operatori hanno rilevato l'assenza, nell'Offerta di Riferimento per il servizio di accesso *end to end*, della disciplina relativa al meccanismo di programmazione degli ordinativi previsto dalla delibera n. 1/12/CONS. Gli operatori hanno chiesto che tale previsione fosse recepita nell'Offerta di Riferimento anche per il servizio *end to end* in conformità alla normativa vigente.
84. Telecom Italia riteneva che per il servizio *end to end* non dovesse essere previsto un meccanismo di programmazione degli ordinativi. La stessa riteneva che il *provisioning* dovesse essere basato esclusivamente sulla verifica preventiva svolta tramite uno studio di fattibilità.

***Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 114/12/CIR***

85. L'Autorità ha richiamato che, ai sensi della delibera n. 1/12/CONS, art. 21 (Meccanismo di programmazione degli ordinativi dei servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete e coinvestimento), comma 1, "*Telecom Italia, nel caso in cui intenda realizzare nuove infrastrutture di accesso in fibra, invita, attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a manifestare anticipatamente la propria volontà di acquistare i servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete di cui agli artt. 3 e 4*". Si è richiamato altresì che il citato art. 4 disciplina gli "*obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – servizio di accesso end to end*". Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 4, "*le modalità di fornitura del servizio end to end ... prevedono che, nell'utilizzo del meccanismo di programmazione degli ordinativi di cui all'Art. 21, le richieste degli operatori alternativi siano ragionevoli e proporzionate*". L'Autorità ha ritenuto pertanto che il meccanismo di programmazione degli ordinativi si applicasse anche al servizio *end to end*. L'Autorità ha ritenuto, quindi, che Telecom Italia dovesse integrare l'Offerta di Riferimento del servizio *end to end* recependo quanto previsto all'art. 21 della delibera n. 1/12/CONS.

***Le osservazioni degli operatori su quanto riportato in Allegato B alla delibera n. 114/12/CIR***

- D35. Gli OLO rispondenti hanno accolto con favore la previsione dell'Autorità di prevedere l'obbligatorietà di questo meccanismo anche per il servizio *end to end* con l'obbligo per Telecom Italia di adeguare l'Offerta di Riferimento in tal senso. Un operatore, in particolare, ha proposto che sia chiarito che, in caso di utilizzo del meccanismo di programmazione degli ordinativi, l'operatore non è tenuto a corrispondere il contributo per lo studio di fattibilità.
- D36. Telecom Italia al fine di ottimizzare, attraverso la programmazione, la fornitura dell'*end to end*, ha proposto di inserire nell'Offerta di Riferimento un meccanismo "*a progetto*" dove l'operatore effettua la richiesta di un collegamento *end to end* nelle Aree di Centrale dove Telecom Italia realizza la propria rete NGAN in

configurazione FTTH. Telecom Italia ne verifica, quindi, la fattibilità sulla base della fibra ottica esistente/programmata nei piani di Telecom Italia per NGAN FTTH.

#### ***Le conclusioni dell'Autorità***

- D37. Si ritiene al momento di accogliere quanto proposto da Telecom Italia fermo restando che la procedura del meccanismo di prenotazione potrà essere affinata nel corso del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento *end to end* 2013.

#### **4.7. Interventi a vuoto**

##### ***Premessa***

86. Nell'Offerta di Riferimento è indicato che *“nel caso in cui l'operatore, a seguito della fornitura da parte di Telecom Italia dell'end to end, in fase di accettazione riscontri una discordanza sui parametri di accettazione, comunica tale inconveniente a Telecom Italia. Se a seguito di tale segnalazione Telecom Italia non riscontra la discordanza segnalata, l'operatore riconosce a Telecom Italia l'importo [per intervento di post-provisioning a vuoto] a titolo di ristoro del costo sostenuto. Nel caso in cui l'operatore richieda un intervento di manutenzione e la verifica di Telecom Italia dia luogo ad un'assenza di riscontro del guasto segnalato, l'operatore riconosce a Telecom Italia l'importo [per intervento di manutenzione a vuoto] a titolo di ristoro del costo sostenuto”*.
87. Telecom Italia ha previsto le seguenti condizioni economiche per gli interventi di *post-provisioning* e manutenzione a vuoto:

	<b>Contributo (Euro)</b>
Intervento di post provisioning a vuoto	<b>116,59</b>

	<b>Contributo (Euro)</b>
Intervento di manutenzione a vuoto	<b>116,59</b>

##### ***Le osservazioni degli operatori nella fase pre-istruttoria***

88. Gli operatori hanno osservato come fosse fondamentale che l'imputazione di tali contributi avvenga in un contesto di massima trasparenza, al fine di evitare potenziali comportamenti strumentali da parte di Telecom Italia. Al pari di quanto

previsto per i servizi di accesso in rame, è dunque fondamentale *“nel rispetto del principio della massima trasparenza, che le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi a vuoto debbano essere adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte, all’identificazione dell’evento (data e ora della segnalazione e dell’intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non è di competenza di Telecom Italia”*. È stato richiesto inoltre che fosse specificato che il contributo, per ogni tipo di intervento a vuoto, è dovuto esclusivamente nel caso di intervento *on-field* del tecnico, di cui va fornita opportuna evidenza all’operatore.

89. Secondo gli operatori gli importi previsti da Telecom Italia per gli interventi a vuoto sono eccessivi anche laddove posti a confronto con i prezzi approvati per i servizi di accesso alla rete in rame. Gli operatori, pertanto, hanno chiesto che:
- i) la fatturazione dei contributi per interventi a vuoto possa essere effettuata solo dopo che Telecom Italia abbia dato all’operatore prova inequivocabile sia dell’uscita del tecnico sia dell’effettiva assenza del guasto segnalato;
  - ii) il prezzo proposto da Telecom Italia venga ridotto significativamente e ricondotto almeno ai valori attualmente in vigore sul rame.
90. Con riferimento agli interventi di manutenzione a vuoto Telecom Italia ha rappresentato che:
- i) sulla base dell’esperienza maturata nel tempo, in caso di guasto, nel 99% dei casi l’Operatore apre la segnalazione verso Telecom Italia prima ancora di controllare se lo stesso sia di sua competenza;
  - ii) gli interventi per la riparazione dei guasti su rete in fibra ottica comportano, *in primis*, l’uscita congiunta di due tecnici di Telecom Italia (apertura pozzetti in ambito stradale) e, poi, il controllo su più parti dell’impianto (PTO – CNO – ODF – PMI – Borchie Utente finale, ecc.).
91. La seguente tabella riporta gli elementi di calcolo dei costi relativi agli interventi a vuoto, valorizzati da Telecom Italia sulla base di un costo orario della manodopera per il 2012 pari a 50,13 Euro/ora.

	<b>Intervento a vuoto di post-provisioning o manutenzione</b>
Rx ordinativo e lavorazione automatica (5% dei casi) [Euro]	9,19
Rx ordinativo e lavorazione manuale [min]	20
Rx ordinativo e lavorazione manuale (95% dei casi) [Euro]	16,71
<b>(a) Rx ordinativo e lavorazione Media ponderata [Euro]</b>	<b>16,33</b>
(b) Realizzaz. tecnica: spostamento [min]	30
(c) Realizzaz. tecnica: intervento [min]	90
(b)+(c) Totale tempi [min]	120
<b>(d) Realizzaz. tecnica: Totale [Euro]</b>	<b>100,26</b>
<b>=(a)+(d) Contributo [Euro]</b>	<b>116,59</b>

***Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 114/12/CIR***

92. Con riferimento agli interventi a vuoto l'Autorità ha ribadito, in linea a quanto previsto nell'ambito delle Offerte di Riferimento per i servizi di accesso sulla rete in rame che, nel rispetto del principio della massima trasparenza, "le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi a vuoto debbano essere adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte, all'identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non è di competenza di Telecom Italia". L'Autorità ha ritenuto tuttavia, al fine di evitare improduttive contestazioni, che entro 30 gg dalla ricezione della fattura, l'operatore potesse richiedere a Telecom Italia, su un campione di casi (ad esempio l'1% appariva ragionevole), una verifica delle attività svolte.
93. Con particolare riferimento alle condizioni economiche l'Autorità ha ritenuto, alla luce del costo orario della manodopera approvato per il 2012 (47,40 Euro/ora) e di una rivalutazione (in ottica di maggiore efficienza) delle tempistiche considerate da Telecom Italia per lo svolgimento delle attività sottostanti (cfr. punto 91), che la stessa dovesse riformulare, coerentemente con quanto previsto con delibera n. 105/12/CIR, le condizioni economiche per gli interventi di *post-provisioning* e manutenzione a vuoto (di cui alle tabelle 3 e 4 dell'Offerta di Riferimento) prevedendo un prezzo pari a 86,34 Euro (a fronte di 116,59 proposti da Telecom Italia).

***Le osservazioni degli operatori su quanto riportato in Allegato B alla delibera n. 114/12/CIR***

- D38. Diversi OLO, pur accogliendo con favore la richiesta dell’Autorità che la fatture prodotte per gli interventi di *post-provisioning* ed *assurance* a vuoto siano adeguatamente dettagliate, ritengono tuttavia necessario che l’operatore abbia la possibilità di richiedere una verifica a campione delle attività svolte su un campione più significativo rispetto all’1% proposto nello schema di provvedimento.
- D39. Un altro operatore ritiene auspicabile, prima che si generino i contenziosi, che siano recepite/adattate le modalità che erano state concordate in ambito OTA in relazione alla rete in rame. A tal fine il rispondente ritiene che potrebbe essere utile la costituzione di un tavolo tecnico che erediti e faccia evolvere il lavoro fatto in precedenza.
- D40. Con riferimento alla possibilità per l’OLO di richiedere una verifica a campione delle attività svolte su un campione più significativo rispetto all’1% proposto nello schema di provvedimento, Telecom Italia ritiene che il tema degli interventi a vuoto per *post-provisioning* ed *assurance* è trattato nell’Offerta di Riferimento per il servizio *End to End* nel rispetto del principio della massima trasparenza ed è in linea a quanto previsto nell’ambito delle Offerte di Riferimento per i servizi di accesso sulla rete in rame. Pertanto, Telecom Italia ritiene congruo il campione dell’1% proposto dall’Autorità al punto 88 dello schema di provvedimento (Allegato B alla delibera n. 114/12/CIR).

***Le conclusioni dell’Autorità***

- D41. L’Autorità ritiene, allo stato, quanto proposto a consultazione congruo sia in relazione alle informazioni che Telecom Italia dovrà riportare nelle fatture sia in relazione al campione per le verifiche. Si riserva di monitorare l’andamento dei singoli casi nel corso del 2013 al fine di proporre correttivi al processo. In relazione alle attività già avviate in OTA l’Autorità ritiene ragionevole che le stesse siano proseguite nell’ambito di opportuni tavoli tecnici in capo agli uffici competenti. A tal proposito verrà avviato un apposito tavolo di lavoro sugli interventi a vuoto.

**4.8. SLA e penali**

***Premessa***

94. Telecom Italia ha proposto per il servizio *end to end* gli SLA e le penali riportati nelle tabelle seguenti:

**Tabella 1: SLA di provisioning per Studio di Fattibilità**

	<b>Tempo massimo di provisioning</b>
Studio di Fattibilità (SdF)	entro 20 giorni lavorativi (nell'80% dei casi)

**Tabella 2: SLA di provisioning per End to End**

	<b>Tempo massimo di provisioning</b>
End to End su Linea Non Attiva con PTO e/o PTE da realizzare	entro 45 giorni lavorativi (nell'80% dei casi)
End to End su Linea Non Attiva con PTO e/o PTE esistente	entro 35 giorni lavorativi (nell'80% dei casi)
End to End su Linea Attiva	entro 8 giorni lavorativi (nel 80% dei casi)

**Tabella 3: Penale per i ritardi nel provisioning dello Studio di Fattibilità (SdF)**

Penale per i ritardi nel provisioning dello Studio di Fattibilità (SdF)
2,5% del contributo
"Studio di Fattibilità (SdF) per End to End - Linea Non Attiva" al giorno lavorativo fino al raggiungimento del 50% del contributo stesso

**Tabella 4: SLA di assurance per End to End**

<b>Tempo di ripristino</b>	<b>SLA</b>	
Entro il giorno lavorativo successivo della segnalazione	Lun-Ven	70%
Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla segnalazione	Lun-Ven	95%
Entro il quarto giorno lavorativo successivo alla segnalazione	Lun-Ven	100%

Le penali per i ritardi nel *provisioning* o nell'*assurance* del servizio di *accesso end to end* sono allineate alle corrispondenti penali riconosciute da Telecom Italia ai propri clienti finali.

### ***Le osservazioni degli operatori nella fase pre-istruttoria***

95. Con riferimento allo SLA previsto per lo *studio di fattibilità*, ad avviso di un operatore la tempistica di 20 giorni proposta da Telecom Italia non sarebbe coerente con quanto previsto dalla delibera n. 1/12/CONS (art. 14 bis<sup>15</sup>): quest'ultima, secondo l'operatore, non introducendo alcuna limitazione, riferisce la tempistica di 20 giorni alla totalità dei casi. L'operatore ha chiesto che l'Offerta di Riferimento fosse modificata prevedendo uno SLA di 20 giorni nel 100% dei casi.

<sup>15</sup> Delibera n. 1/12/CONS, art. 14bis, comma 1: "Telecom Italia comunica all'operatore richiedente, entro 20 giorni lavorativi, i risultati dello studio di fattibilità riguardante la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione, del servizio *end to end* e dei servizi di co-locazione richiesti".



96. In merito al limite dell'80% dei casi per gli SLA di *provisioning*, un operatore ha ritenuto dubbia la coerenza con quanto prescritto dalla delibera n. 1/12/CONS. Infatti, se da un lato nella delibera tale limite è indicato con riferimento ai servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta (art. 20, comma 4<sup>16</sup>), dall'altro vi è un comma specifico dello stesso articolo (comma 10<sup>17</sup>) che menziona il *provisioning* del servizio *end to end* senza alcun riferimento a limiti. Secondo il rispondente dovrebbe essere prevista nell'Offerta di Riferimento una prestazione con garanzia del 100% dei casi, con introduzione di adeguate penali nel caso in cui lo SLA non venga rispettato.
97. Un operatore ha rilevato che a pagina 9 del documento SLA è presente la dicitura: “*Dal tempo di SLA vanno escluse le sospensioni per i casi: cause di forza maggiore e/o danni causati da terzi*”. L'operatore ha ritenuto che occorresse definire in modo più preciso cosa si intende con “*danni causati da terzi*”, proponendo a tal riguardo di modificare la dicitura in “*per danni causati da terzi qualora sia compromessa l'accessibilità al punto di guasto*”.
98. Un operatore ha rilevato che le penali per i ritardi nel *provisioning* o nell'*assurance*, riportate in Offerta di Riferimento, sono allineate alle penali del servizio *retail*, al momento non note. Ciò comporta una indeterminazione del *quantum* non essendo noto il valore della penale *retail*.
99. È stato segnalato come, secondo quanto previsto a pag 10 del documento SLA, le segnalazioni effettuate dall'operatore in fase di *post provisioning* non sarebbero soggette ad alcuno SLA e penale. Il rispondente ha chiesto che fossero definiti, per la gestione delle segnalazioni in *post provisioning*, SLA e penali migliorativi o almeno pari a quelli che verranno definiti per l'*assurance*.
100. Con riferimento alla mancata indicazione dell'importo delle penali *retail* Telecom Italia ha condiviso quanto rilevato dagli operatori alternativi e rappresenta che chiarirà l'importo di tale penale.
101. In merito all'osservazione sulle segnalazioni in *post-provisioning*, Telecom Italia ha chiarito che se il collegamento *end to end* è già preso in carico dall'operatore, quando questi apre un *trouble ticket* si attiva lo SLA di *assurance*; se il collegamento non è preso in carico dall'operatore Telecom Italia prevede uno specifico SLA per il *post-provisioning*.

---

<sup>16</sup> Delibera n. 1/12/CONS, art. 20, comma 4: “Salvo quanto previsto nel comma successivo, per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta i tempi massimi di *provisioning* sono di 30 giorni lavorativi nell'80% dei casi. I tempi specificati per il *provisioning* del servizio decorrono dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte dell'operatore”.

<sup>17</sup> Delibera n. 1/12/CONS, art. 20, comma 10: “Per il servizio di accesso *end to end*, Telecom Italia pubblica gli opportuni SLA e le relative penali. L'Autorità li approva alla luce dei principi di non discriminazione e parità di trattamento”.

***Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 114/12/CIR***

102. Con riferimento agli SLA previsti per lo *studio di fattibilità* (cfr. osservazione al punto 95), l'art. 14bis, comma 1, della delibera n. 1/12/CONS, prevede che *"Telecom Italia comunica all'operatore richiedente, entro 20 giorni lavorativi, i risultati dello studio di fattibilità"*. Telecom Italia ha previsto uno SLA pari a 20 giorni lavorativi nell'80% dei casi. Al riguardo si rilevava, viceversa, che quanto indicato dalla delibera n. 1/12/CONS, prevede che la tempistica (20 giorni lavorativi) debba essere intesa come tempo massimo di *provisioning* dello studio di fattibilità nel 100% dei casi.
103. In merito all'osservazione di cui al punto 96 sul limite dell'80% dei casi per gli SLA di *provisioning*, l'Autorità, in coerenza con quanto previsto per lo studio di fattibilità ed a quanto previsto per altri servizi di accesso, ha ritenuto opportuno che Telecom Italia introducesse uno SLA di *provisioning* per il 100% dei casi.
104. Con riferimento all'osservazione di cui al punto 97, l'Autorità ha rilevato che a pag. 9 documento SLA per il servizio *end to end* è specificato che: *"Dal tempo di SLA vanno escluse le sospensioni per i casi: cause di forza maggiore e/o danni causati da terzi"*. A tal riguardo, coerentemente con l'orientamento espresso a consultazione pubblica al punto 165 dell'allegato B alla delibera n. 105/12/CIR sugli altri servizi di accesso NGAN inclusi nel mercato 4, l'Autorità ha ritenuto che Telecom Italia dovesse indicare, qualora dal tempo di SLA di *assurance* dovessero essere escluse le sospensioni per *"cause di forza maggiore"* e/o *"danni causati da terzi"* ed ai fini di una maggiore trasparenza, le informazioni di dettaglio relative alle suddette cause di forza maggiore e/o danni causati da terzi.
105. Con riferimento all'osservazione di cui al punto 98 inerente le penali di *provisioning* ed *assurance* del servizio di *accesso end to end* l'Autorità ha ritenuto che le stesse andassero (art. 20, comma 10, della delibera n. 1/12/CONS) allineate alle corrispondenti penali riconosciute da Telecom Italia ai propri clienti finali.

***Le osservazioni degli operatori su quanto riportato in Allegato B alla delibera n. 114/12/CIR***

- D42. Nell'accogliere con favore la proposta dell'Autorità di prevedere anche uno SLA riferito al 100% dei casi, diversi OLO ritengono che i tempi previsti (8 giorni nell'80% dei casi per **linea attiva**) sarebbero comunque insufficienti a garantire la tempestiva fornitura del servizio. I rispondenti hanno pertanto chiesto che le tempistiche di *provisioning* vengano ridotte a valori prossimi a quelli previsti per l'attivazione del servizio di *unbundling* su linea attiva (8 giorni nel 100% dei casi e 5 giorni nel 95% dei casi). Uno dei rispondenti, in particolare, ritiene che le inefficienze degli SLA di *provisioning* proposti da Telecom Italia per la linea non attiva potrebbero ribaltarsi sugli OLO determinando per quest'ultimi un aggravio di

costo dovuto alla necessità di corrispondere gli indennizzi di cui alla delibera n. 73/11/CONS<sup>18</sup>.

- D43. Un OLO ritiene che la proposta di allineare le penali di *provisioning* alle corrispondenti penali riconosciute da Telecom Italia ai propri clienti finali non soddisferebbe il dettato dell'art. 20, comma 10 della delibera n. 1/12/CONS, secondo cui tali penali dovrebbero essere determinate secondo i principi di non discriminazione e parità di trattamento.
- D44. Un altro OLO ha segnalato che, secondo quanto previsto a pagina 10 del documento SLA 2012 ossia che *“nelle attività di assurance non devono essere fatte ricadere tutte le eventuali attività di post provisioning, ovvero le attività che vengono effettuate al fine di garantire la corretta attivazione dei servizi”*, le segnalazioni effettuate dall'operatore in fase di *post-provisioning* non sarebbero soggette ad alcuno SLA e penale. Il rispondente ha chiesto pertanto un'esplicita previsione volta a definire, per la gestione delle segnalazioni in *post-provisioning*, SLA e penali migliorative o almeno pari a quelle definite per l'*assurance*.
- D45. Telecom Italia osserva che la delibera n. 1/12/CONS, art. 20, comma 10, prevede che *“per il servizio di accesso End to End, Telecom Italia pubblica gli opportuni SLA e le relative penali. L'Autorità li approva alla luce dei principi di non discriminazione e parità di trattamento”*. Telecom Italia ha definito tali SLA/penali nel rispetto dei suddetti principi.
- D46. Telecom Italia ritiene che i tempi previsti (8 giorni nell'80% dei casi per linea attiva) siano appena sufficienti a garantire la tempestiva fornitura del servizio. La società ritiene altresì che le tempistiche di *provisioning* non possano essere ridotte a valori prossimi a quelli previsti per l'attivazione del servizio di *unbundling* su linea attiva in quanto le catene produttive nei due casi sono diverse.
- D47. Telecom Italia osserva che il *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori”* (Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS) prevede che gli Operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio **rispetto al termine massimo previsto dal contratto** (art. 3, comma 1). Pertanto, nella definizione dei contratti per la fornitura del servizio *retail* al cliente finale si dovrà tenere conto dei tempi di attivazione del servizio *wholesale*.
- D48. In merito all'osservazione sulle segnalazioni in *post-provisioning*, Telecom Italia conferma quanto già chiarito e riportato al punto 97 dello schema di provvedimento (Allegato B alla delibera n. 114/12/CIR): *“se il collegamento end to end è già preso*

---

<sup>18</sup> Delibera n. 73/11/CONS recante *“Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481”*.

*in carico dall'operatore, quando questi apre un trouble ticket si attiva lo SLA di assurance; se il collegamento non è preso in carico dall'operatore Telecom Italia prevede uno specifico SLA per il post-provisioning”.*

#### **Le conclusioni dell'Autorità**

- D49. Con riferimento alla richiesta di cui al punto D42 sull'allineamento degli SLA di *provisioning end to end* al servizio di *unbundling*, l'Autorità non ritiene di accogliere l'istanza degli OLO alla luce delle diversità tra le catene produttive dei due servizi. L'Autorità richiama la previsione contenuta nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 114/12/CIR in merito all'introduzione di uno SLA per il 100% dei casi. A tal riguardo l'Autorità ritiene opportuno che tale aspetto sia oggetto di approfondimento e confronto con gli operatori nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta 2013. Relativamente al tema degli indennizzi di cui alla delibera n. 73/11/CONS, si richiama che ai sensi dell'art. 3, comma 1, gli stessi sono dovuti *“nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto”*. Tanto premesso non si ravvedono incompatibilità tra le disposizioni della delibera n. 73/11/CONS e gli SLA di *provisioning* per linea non attiva. Si rappresenta tuttavia che gli SLA di *provisioning* potranno essere oggetto di rivalutazione nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta 2013 alla luce degli eventuali ulteriori elementi di analisi che dovessero emergere in tale sede.
- D50. In merito alle penali di *provisioning* ed all'osservazione di cui al punto D43, l'Autorità non ritiene allo stato necessario apportare modifiche all'Offerta di Riferimento 2012. L'Autorità ritiene altresì che tale aspetto possa essere oggetto di approfondimento nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta 2013.
- D51. Relativamente alle osservazioni sull'introduzione di uno specifico SLA di *post-provisioning* di cui al punto D44, l'Autorità rileva che quanto proposto da Telecom Italia (*“nelle attività di assurance non devono essere fatte ricadere tutte le eventuali attività di post provisioning, ovvero le attività che vengono effettuate al fine di garantire la corretta attivazione dei servizi”*) appare coerente con quanto previsto per gli altri servizi di accesso all'ingrosso del mercato <sup>4</sup><sup>19</sup>. Tanto premesso, su tale aspetto l'Autorità non ritiene necessario apportare modifiche all'Offerta di Riferimento *end to end* per il 2012.

#### **4.9. Manuale delle procedure**

---

<sup>19</sup> Cfr. *Service Level Agreement* dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il 2012 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche (Mercato 4), par. 4 (*Service Level Agreement: Assurance*): *“Nelle attività di assurance non devono essere fatte ricadere tutte le eventuali attività di post provisioning, ovvero le attività che vengono effettuate al fine di garantire la corretta attivazione delle linee in unbundling”*.

### ***Le osservazioni degli operatori nella fase pre-istruttoria***

106. **Linea non attiva.** È stato richiesto che, prima che Telecom Italia possa procedere alla fatturazione, l'operatore prenda visione ed accetti un verbale di collaudo.
107. **Localizzazione dei guasti.** Secondo quanto riportato a pag 14 del Manuale delle Procedure, *“qualora l'operatore, a seguito delle proprie diagnosi, accerti che l'intervento correttivo non è di propria competenza, invia la segnalazione di disservizio/degrado a Telecom Italia attraverso l'apertura di un Trouble Ticket (TT) sul portale Wholesale di Telecom Italia. Il TT deve contenere: (i) il codice risorsa fornito da Telecom Italia in fase di fornitura; (ii) le modalità di esecuzione dei test effettuati e le risultanze di dettaglio della diagnosi effettuata; (iii) la localizzazione del punto di guasto”*. Un operatore ha ritenuto che una simile previsione non fosse proporzionata né tantomeno ragionevole: difatti l'operatore, una volta accertato che il disservizio non è di propria competenza, per potersi avvalere dei servizi di *assurance* di Telecom Italia, dovrebbe provvedere alla localizzazione del punto di guasto sulla rete di quest'ultima. Ad avviso del rispondente Telecom Italia, in qualità di proprietaria della rete, è l'unico soggetto che dispone di tutte le informazioni necessarie per la localizzazione del guasto. È stato richiesto che la previsione di cui sopra, volta a subordinare la fruizione dei servizi di *assurance* di Telecom Italia alla localizzazione, da parte dell'operatore alternativo, del punto di guasto, venisse eliminata.
108. **Procedura cambio operatore.** Nel manuale delle procedure per il servizio *end to end* è indicato che *“la procedura di cambio operatore si differenzia per il caso dell'attivazione nella quale il cliente finale, attivo con Telecom Italia, richiede il passaggio ad altro operatore alternativo, e per il caso di migrazione nella quale il cliente finale, attivo con altro operatore alternativo, richiede il passaggio ad altro operatore alternativo oppure il passaggio in Telecom Italia. La procedura ha l'obiettivo di garantire, per quanto tecnicamente possibile, il minimo disservizio. Per entrambi i casi di attivazione e di migrazione la procedura individua tre fasi principali di processo: fase 1 “richiesta del cliente”, fase 2 “comunicazione preventiva” e la fase 3 “provisioning tecnico” ... Per l'attuazione della fase 3 Telecom Italia prevede attualmente la possibilità di effettuare il cambio operatore a parità di servizio/catena impiantistica”*. La procedura di cambio operatore descritta nel manuale delle procedure non risulta pertanto applicabile nel caso in cui il *Recipient* richieda l'attivazione di un servizio diverso da quello precedentemente attivo con il *Donating*. Ad avviso di un operatore una simile previsione non sarebbe condivisibile e limiterebbe ingiustificatamente il passaggio dei clienti tra gli operatori non essendo supportata da alcuna motivazione di carattere tecnico. L'operatore ha chiesto pertanto che sia consentito, al pari di quanto previsto per i servizi di accesso alla rete in rame, che la procedura di cambio operatore si applichi a prescindere dal servizio/catena impiantistica sottostante.

109. **Linea non attiva.** Telecom Italia si è resa disponibile ad attendere 48 ore per l'accettazione del verbale di collaudo da parte dell'operatore. Trascorse le 48 ore, Telecom Italia procede alla fatturazione sulla base del silenzio-assenso.
110. **Localizzazione dei guasti.** Telecom Italia si è resa disponibile a modificare il manuale delle procedure sostituendo “(iii) la localizzazione del punto di guasto” con “(iii) la localizzazione del punto di guasto, se individuato”.
111. **Procedura cambio operatore.** Telecom Italia ha ritenuto che tale procedura fosse tecnicamente applicabile nei soli casi in cui il cambio di operatore avvenga senza modifica del servizio di accesso utilizzato (*end to end*). In caso contrario, in considerazione del fatto che ad oggi non esistono procedure concordate per la sovrascrittura dei servizi di accesso, il cambio di operatore e di servizio di accesso non può che essere realizzato attraverso la cessazione del servizio dell'operatore *donating* seguita dall'attivazione del nuovo servizio di accesso dell'operatore *recipient*.

***Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 114/12/CIR***

112. L'Autorità ha ritenuto di accogliere quanto proposto da Telecom Italia in merito alla modalità di fatturazione dell'attivazione su linea non attiva e sulla localizzazione dei guasti (punti 106 e 107), ritenendo, pertanto, che Telecom Italia dovesse modificare in tal senso l'Offerta di Riferimento.
113. In merito alle osservazioni sulla procedura cambio operatore (punto 108), l'Autorità ha ritenuto opportuno che tale tematica fosse affrontata nell'ambito del tavolo tecnico interoperatore sulle migrazioni di cui alla delibera n. 274/07/CONS.

***Le osservazioni degli operatori su quanto riportato in Allegato B alla delibera n. 114/12/CIR***

- D52. **PTC e raccordi interni di centrale.** Un OLO ha evidenziato che dalla descrizione del servizio non si evincerebbe dove è posizionato il PTC all'interno della centrale. Se fossero necessari raccordi interni alla centrale per raggiungere gli apparati/telai dell'operatore, l'OLO ritiene che questi dovrebbero essere inclusi a costo zero nell'offerta. Il rispondente ha chiesto pertanto che sia specificato che il raccordo tra sala OLO e PTC è a carico di Telecom Italia.
- D53. **Fornitura di *end to end* multipli.** Un OLO ha chiesto che venga specificato che l'operatore possa noleggiare più di singolo *end to end* per Unità Immobiliare/Utenza.
- D54. **Tempistiche per gli OLO.** Un OLO ha segnalato che nel processo di *provisioning* del servizio *end to end* tutti i tempi in carico agli OLO sono espressi in giorni solari.

Il rispondente ha chiesto che tutti i tempi in carico agli OLO siano viceversa espressi in giorni lavorativi.

D55. Telecom Italia ha rappresentato quanto segue:

- i) *PTC e raccordi interni di centrale.* In relazione ai servizi accessori all'*End to End* Telecom Italia fornisce i servizi di Colocazione Fisica di tipo A o B, e Virtuale tipo A, B o C, presso le Centrali locali della propria rete di accesso, secondo le condizioni tecniche ed economiche descritte nell'Offerta di Riferimento per Servizi di Colocazione (Mercato 4). Telecom Italia conferma, come riportato nell'Offerta di Riferimento (Cap. 9), che i raccordi interni alla centrale, necessari all'Operatore per raggiungere i propri apparati/telai, sono riportati nell'Offerta di Riferimento relativa ai Servizi di Colocazione. I raccordi tra sala OLO e PTC sono a carico dell'Operatore su base Studio di Fattibilità come indicato nell'Offerta di Riferimento dei servizi di Colocazione.
- ii) *Fornitura di end to end multipli.* Telecom Italia conferma che l'operatore può noleggiare più di singolo *End to End* per Unità Immobiliare/Utenza, fino ad esaurimento delle fibre ottiche presenti e disponibili nella catena impiantistica.
- iii) *Tempistiche per gli OLO.* Telecom Italia si rende disponibile a ricalcolare i tempi in carico agli OLO esprimendoli in giorni lavorativi.

#### ***Le conclusioni dell'Autorità***

D56. Alla luce di quanto rappresentato dagli OLO e da Telecom Italia l'Autorità conferma gli orientamenti di cui alla delibera n. 114/12/CIR. Accoglie, altresì, la disponibilità di Telecom Italia in relazione alla fornitura di *end to end* multipli ed alle tempistiche OLO riportate su base *giorno lavorativo*. Non si ritiene di poter accogliere la richiesta di un OLO (D52) di non valorizzare i raccordi di centrale atteso che trattasi di elementi di rete necessari alla fornitura del servizio per i quali l'operatore destinatario dell'obbligo di accesso deve essere remunerato sulla base dei costi sostenuti.

## **5. VALUTAZIONE DEL CANONE MENSILE DEL SERVIZIO END TO END**

### ***Premessa***

114. Si richiama che Telecom Italia ha previsto, per il noleggio di un collegamento *end to end*, un canone mensile pari a 115,87 Euro sia per linea attiva sia per linea non attiva.

### ***Le osservazioni degli operatori nella fase pre-istruttoria***

115. Gli operatori alternativi hanno ritenuto eccessivo il canone mensile proposto da Telecom Italia per il noleggio di un collegamento *end to end* e ne hanno chiesto una sostanziale riduzione ad un valore prossimo a quello previsto per il servizio di *unbundling*.
116. Alcuni operatori avevano fornito una possibile stima del costo del servizio *end to end* considerando le seguenti assunzioni:
- i) costo per collegamento fisico (livello di infrastruttura passiva) in fibra di una rete FTTH GPON pari a 787 Euro per Unità Immobiliare, come da stime del piano Metroweb/F2i;
  - ii) un “*mark-up*” aggiuntivo compreso tra il 17% ed il 30% per l’eventuale realizzazione di una rete in architettura punto-punto al posto dell’architettura GPON. Tale assunzione conduce ad un costo per il collegamento fisico in FTTH P2P compreso tra 921 Euro e 1.023,10 Euro per Unità Immobiliare;
  - iii) un ammortamento compreso tra 15 e 20 anni della rete;
  - iv) un WACC compreso tra il 9,36% ed il 13% annuo;
  - v) un costo medio mensile di manutenzione pari a circa 2 Euro per linea;
- Sulla base delle assunzioni sopra riportate, gli operatori hanno ritenuto che il costo mensile per un *end to end* fosse compreso tra 10 e 15 Euro.
117. Un operatore aveva riportato un *benchmark* internazionale<sup>20</sup> sulle tariffe *wholesale* rilevate negli altri paesi europei e di seguito riportate:
- i) Paesi Bassi: il canone per FTTH P2P varia da 12,58 a 15,73 Euro/mese;
  - ii) Lussemburgo: il canone per FTTH P2P è pari a 17,75 Euro/mese.
  - iii) Svezia: il canone (*residential houses*) per FTTH P2P è pari a circa 14,46 Euro/mese (128 SEK)
  - iv) Danimarca: il canone per FTTH P2P è pari a circa 24,00 Euro/mese (180 DKK).
118. Un operatore ha ritenuto che, per quanto riguarda le valutazioni circa i volumi attesi alla base della determinazione del costo unitario, occorreva in ogni caso tenere presente la specificità della strategia di *deployment* della rete NGA prevista da Telecom Italia, la quale privilegia soluzioni di tipo FTTC a soluzioni FTTH.
119. Telecom Italia ha rappresentato di aver valutato il canone mensile del servizio *end to end* a partire dall’Offerta di Riferimento relativa ai singoli servizi del mercato 4 che lo compongono. Tale servizio è infatti definito come la “*fornitura congiunta ed unitaria dei servizi di cui all’art. 3 comma 6, necessari a garantire all’operatore*

---

<sup>20</sup> Fonte: *Cullen International*. [http://www.cullen-international.com/report/6717/t6559#Table\\_7](http://www.cullen-international.com/report/6717/t6559#Table_7)



*alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale*“, ovvero:

- Servizio di accesso alla fibra spenta in centrale (art. 3, co. 6-a): fibra spenta in primaria;
- Servizio di accesso alla fibra spenta dal punto di giunzione tra rete primaria e secondaria (art. 3, co. 6-c): fibra spenta in secondaria;
- Giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria e presso il punto di terminazione di edificio (art. 3, co. 6-d): servizio di interconnessione fibre ottiche al PTO ed al PTE;
- Accesso al segmento di terminazione (art. 3, co. 6-f).

In particolare, i costi dei servizi di accesso alla fibra spenta in primaria e secondaria, al netto dei costi di commercializzazione *wholesale*, erano stati annualizzati applicando la formula dell'*annuity* ed il WACC comprensivo del *Risk Premium* (complessivamente pari a 16,25%). La vita utile dell'investimento era stata posta pari a 15 anni.

Analogo procedimento era stato seguito per la determinazione del costo per il servizio di interconnessione fibre ottiche al PTO. Anche in questo caso la vita utile dell'investimento era stata posta pari a 15 anni.

Per il servizio di interconnessione fibre ottiche al PTE era stata invece considerata una vita utile di 9 anni corrispondente alla vita utile dell'investimento sul segmento di terminazione.

Ai valori di costo, sopra richiamati, per i servizi di interconnessione fibre ottiche al PTO e PTE erano stati attribuiti i relativi oneri di manutenzione nella misura del 3,5% sulle quote di relativo investimento.

Alla rata complessiva così ottenuta (inerente la fibra spenta in primaria e secondaria ed il servizio di interconnessione al PTO e PTE) era stata quindi aggiunta la componente di costo per la gestione commerciale *wholesale*, valutata come da delibera n. 578/10/CONS applicando un *mark up* del 6,52% al valore complessivo di costo mensile.

Al valore ottenuto era stato sommato il canone mensile dell'accesso al segmento di terminazione, pari a 9,50 Euro/mese.

La tabella seguente riporta le singole componenti di costo:

<b>Servizio End to End</b>	<b>Valori mensili [Euro]</b>
Fibra in primaria	66,77
Interconnessione di fibre ottiche al PTO	2,14
Fibra in secondaria	28,17
Interconnessione di fibre ottiche al PTE	1,67
Totale OPEX su giunzioni (interconnessione al PTO ed al PTE)	0,68
Costi di commercializzazione <i>Wholesale</i> (delibera n. 578/10/CONS)	6,94
Canone segmento di terminazione	9,50
<b>Totale costi End to End</b>	<b>115,87</b>

***Le considerazioni dell’Autorità di cui alla delibera n. 114/12/CIR***

120. Telecom Italia aveva rappresentato di aver svolto la propria valutazione tenendo conto dei costi connessi alla effettiva catena impiantistica di cui si compone il servizio in questione e delle relative attività realizzative e manutentive:

<b>FIBRA SPENTA (IRU 15 anni)</b>
Fibra Spenta in Primaria (da centrale a PTO), come da OR inerente le infrastrutture di posa e fibra spenta
Fibra Spenta in Secondaria (da PTO a PTE), come da OR inerente le infrastrutture di posa e fibra spenta

<b>COSTI PER L’INTERCONNESSIONE DELLE FIBRE OTTICHE</b>
Interconnessione di Fibre Ottiche al PTO
Interconnessione di Fibre Ottiche al PTE
<b>OPEX</b>

<b>CANONE SEGMENTO DI TERMINAZIONE</b>
--

Nello specifico e con riferimento a quanto sopra:

1. I costi IRU della fibra erano quelli riportati nell’Offerta di Riferimento relativa alle infrastrutture NGA: 4.723,37 Euro per la primaria e 1.993,00 Euro per la secondaria.

2. I costi di interconnessione erano compresi tra 90 e 150 Euro.
3. Gli OPEX erano fissati al 3,5%.
4. La somma del WACC e del *Risk Premium* era pari a 16,25%. Il costo del segmento di terminazione era pari a 9,5 Euro/mese.

Partendo da tali assunzioni Telecom Italia aveva determinato la rata annua per ciascun elemento, tenendo conto di un tempo di vita utile degli *asset* pari a 15 anni per la fibra e l'interconnessione al PTO e 9 anni per l'interconnessione al PTE. Ne è derivato un costo annuo complessivo pari a circa 1.390 Euro a cui corrisponde un canone mensile pari a circa 115 Euro.

121. L'Autorità aveva svolto una prima rivalutazione del servizio in questione sulla base, in coerenza con quanto effettuato con delibere nn. 95/12/CIR e 105/12/CIR, delle seguenti ipotesi:

- *risk premium* = 4%
- costo della fibra in primaria e secondaria posto a consultazione con delibera n. 105/12/CIR (4.098,43 Euro e 1.746,29 Euro), al netto dei costi di gestione OLO;
- costo del segmento di terminazione: la valutazione del canone *end to end* era stata svolta al netto di tale componente, nelle more della conclusione del procedimento avviato con delibera n. 105/12/CIR (è infatti in tale procedimento che viene svolta la valutazione del verticale di palazzo);
- tempo di vita utile della fibra pari a 15 anni, coerentemente con la durata IRU della fibra spenta.
- tempo di vita utile delle interconnessioni al PTO pari a 15 anni e della interconnessione al PTE pari a 15 anni.

L'applicazione di tali ipotesi ha condotto ad un canone mensile, al netto del verticale di palazzo, pari a 80,51 Euro/mese. La tabella seguente riporta la distribuzione delle componenti di costo mensile (poste a confronto con i valori proposti da Telecom):

<b>Servizio <i>End to End</i></b>	<b>Valori mensili Telecom [Euro]</b>	<b>Valori mensili Agcom [Euro]</b>
Fibra in primaria	66,77	51,66
Interconnessione di fibre ottiche al PTO	2,14	1,86
Fibra in secondaria	28,17	22,01
Interconnessione di fibre ottiche al PTE	1,67	1,20
Totale OPEX su giunzioni (interconnessione al PTO ed al PTE)	0,68	0,68
Costi di commercializzazione <i>Wholesale</i> (delibera n. 578/10/CONS)	6,94	3,10
Canone segmento di terminazione	9,50	-
<b>Totale costi <i>End to End</i></b>	<b>115,87</b>	<b>80,51</b>

122. L’Autorità ha ritenuto utile, anche in relazione alle osservazioni di cui ai punti 116 e 117 in cui alcuni rispondenti hanno fornito dati sui canoni di accesso alla fibra P2P, fornire alcune valutazioni aggiuntive. Alcuni OLO avevano riportato, nel corso della fase pre-istruttoria, alcuni dati e valutazioni sul canone *end to end* facendo riferimento a *benchmark* internazionali o a offerte economiche di altri soggetti fornitori di reti di comunicazione elettronica. I dati riportati posizionerebbero il canone di accesso *end to end* alla fibra nell’intervallo compreso tra 15 e 25 Euro/mese.
123. È stato rappresentato, in proposito, che il canone *end to end* era stato valutato, dall’Autorità, sulla base di costi IRU della rete primaria e secondaria di cui alla delibera n. 105/12/CIR. Questi ultimi sono derivati da una valorizzazione del costo della fibra “spenta” che tiene conto del dimensionamento di un’architettura di tipo GPON/FttC e di conseguenti ipotesi sui volumi di fibre ottiche che saranno mediamente attivate, in primaria e secondaria, in un periodo DCF di 15 anni. Tali considerazioni sono meglio chiarite nel provvedimento di approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa alle infrastrutture fisiche NGA, concluso con delibera n. 9/13/CIR (punti 187-189 dello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 105/12/CIR e punti D78-D81 della delibera n. 9/13/CIR).
124. Rilevava, a tale proposito, che i prezzi di accesso alla fibra (da centrale a casa utente) cui gli operatori in alcuni casi fanno riferimento riguardano architetture P2P (non GPON), come evidente nel *benchmark* di seguito riportato. Si è ritenuto, in proposito, proprio per le ragioni indicate al punto precedente che non è possibile

confrontare i costi unitari di un servizio *end to end* di una rete con topologia P2P (PUNTO-PUNTO) con quelli di una rete ad albero (GPON), per sua natura condivisa. In estrema sintesi i volumi in un'architettura GPON/FTTC sono molto inferiori a quelli di una rete P2P con conseguenti maggiori costi unitari (si rimanda al quanto chiarito ai punti 121-126 dello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 114/12/CIR per dettagli).

125. La tabella seguente, che riporta la situazione in altri paesi europei, evidenzia l'assenza di riferimenti economici sul servizio *end to end* laddove sia stata realizzata un'architettura GPON, sia per l'assenza di un servizio *end to end* sia (come nel caso tedesco) per la mancata valorizzazione del servizio stesso.

Nazione	Architettura	Servizio	Prezzo mensile/fibra [Euro]
Danimarca	FTTH P2P	Accesso all'ODF	24
Danimarca	<b>FTTH PON</b>	VULA	Non disponibile
Finlandia	FTTB/H P2P	Accesso all'ODF	93
Francia	<b>FTTH PON</b>	Accesso allo splitter	Non disponibile
Germania	<b>FTTH PON</b>	Qualsiasi soluzione fattibile (accesso all'ODF, allo splitter e WDM)	Non disponibile
Italia	<b>FTTH PON</b>	End to End e VULA	
Lussemburgo	FTTH P2P	Accesso all'ODF	17,75
Paesi Bassi	FTTH P2P	Accesso all'ODF	12,58 - 15,73 (a seconda delle aree geografiche)
Svezia	FTTH P2P	Accesso all'ODF	15,17
Regno Unito	<b>FTTH PON</b>	VULA	Non disponibile

***Le osservazioni degli operatori su quanto riportato in Allegato B alla delibera n. 114/12/CIR***

- D57. In via generale diversi OLO hanno richiamato che la delibera n. 1/12/CONS prevede l'avvio di ulteriori procedimenti inerenti l'attuazione dei rimedi introdotti dall'Autorità nei mercati dei servizi di accesso NGAN<sup>21</sup>. A tale riguardo alcuni dei

<sup>21</sup> Cfr delibera n. 41/12/CONS recante "Avvio del procedimento volto alla definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra di Telecom Italia", delibera n. 42/12/CONS recante "Avvio del procedimento volto a valutare l'impatto regolamentare dell'introduzione di nuove tecniche trasmissive quale il vectoring nello sviluppo di reti di nuova generazione", delibera n. 43/12/CONS recante "Avvio del procedimento volto a valutare la

citati operatori ritengono che i prezzi del servizio *end to end* dovrebbero essere orientati ai costi incrementali di un operatore efficiente e, pertanto, la valutazione dell'Offerta di Riferimento sarebbe potuta avvenire solo successivamente allo sviluppo del modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 1/12/CONS. Altri operatori hanno proposto che, nella more della definizione dei suddetti ulteriori procedimenti, venga adottato dall'Autorità un criterio maggiormente pragmatico e di tipo *retail minus*, ritenuto dagli stessi operatori necessario al fine di garantire una corretta competizione con Telecom Italia.

- D58. Gli OLO rispondenti ritengono che, nonostante la riduzione proposta dall'Autorità, il prezzo del servizio *end to end* riportato nello schema di provvedimento rimanga ancora molto elevato e ne chiedono una sensibile riduzione. Un operatore in particolare ritiene che la metodologia utilizzata da Telecom Italia per la definizione del canone conduca ad un valore eccessivamente oneroso che non rispecchia i costi sottostanti la fornitura del servizio e ribalta sugli OLO gli extra costi derivanti dalle scelte architetture autonome poste in essere dall'*incumbent*. Il rispondente ritiene pertanto necessaria una totale revisione della metodologia utilizzata per la valorizzazione dei costi della fibra in primaria ed in secondaria, in modo da prevedere che gli operatori remunerino a Telecom Italia esclusivamente i costi sostenuti per la fornitura del servizio *end to end*. Tali costi, ad avviso dell'operatore, sono esclusivamente i costi incrementali delle fibre aggiuntive posate da Telecom Italia per la fornitura del servizio *end to end*. A tal riguardo un altro OLO ritiene che l'Offerta di Riferimento dovrebbe riportare anche il prezzo relativo alla fornitura del servizio *end to end* a partire da una soluzione P2P e che, quindi, il *benchmarking* presentato dagli OLO debba essere tenuto in considerazione dall'Autorità. Sul punto un rispondente ha proposto di utilizzare, quale riferimento della *best practice* Europea, i prezzi relativi al caso svedese.
- D59. Un OLO, tenuto conto della longevità della rete di accesso in rame che in Italia è in attività da più di 50 anni, ritiene che per i servizi di accesso NGAN si debba considerare, nell'applicazione della metodologia di costo DCF (*Discount Cash Flow*), un *relevant period* non inferiore a 25 anni.
- D60. Con riferimento al riconoscimento del premio di rischio, un rispondente ritiene che occorra in primo luogo chiarire quando una infrastruttura può considerarsi "nuova" rispetto ad infrastrutture già esistenti e quando possa considerarsi "condivisa". Ad avviso del rispondente infatti, se la finalità è non remunerare il premio di rischio per le infrastrutture realizzate in modo coordinato tra più operatori, dovrebbero considerarsi condivise anche quelle infrastrutture realizzate tramite la composizione, previo coordinamento, di singole porzioni dell'infrastruttura, ciascuna realizzata in via esclusiva da un operatore.

---

*sussistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete".*

D61. Per quanto attiene alla definizione del *Risk Premium*, Telecom Italia ritiene che sia necessario svolgere le valutazioni nell'ambito del procedimento specifico (delibera n. 41/12/CONS) ed in coerenza con l'obiettivo di sviluppare un modello di costo/prezzo di medio lungo periodo in ottica *forward looking*. La società ritiene, pertanto, che la conclusione del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento *end to end* 2012 non possa che avvenire solo a valle del necessario riesame del WACC regolamentato e della valutazione del *Risk Premium* associabile al rischio per investimenti addizionali in rete NGA.

#### ***Le conclusioni dell'Autorità***

D62. Con riferimento alle osservazioni di cui ai punti D57 e D58 l'Autorità intende chiarire che lo schema di provvedimento posto a consultazione pubblica attua il disposto della delibera n. 1/12/CONS, art. 9, comma 2, lettere b e c, secondo cui, nelle more della definizione del modello BULRIC i prezzi del servizio in oggetto sono approvati sulla base dei costi sostenuti, allocati con metodologia FDC, tenendo conto dei volumi attesi anche sulla base della domanda formulata dagli operatori. Non è pertanto accoglibile la richiesta di utilizzare criteri *retail minus* o a costi incrementali.

D63. Si richiama che un rispondente ritiene necessaria una totale revisione della metodologia utilizzata per la valorizzazione dei costi della fibra in primaria ed in secondaria, in modo da prevedere che gli operatori remunerino a Telecom Italia esclusivamente i costi sostenuti per la fornitura del servizio *end to end* e, cioè, i costi incrementali delle fibre aggiuntive posate da Telecom Italia per la fornitura del servizio *end to end*. Per quanto sopra chiarito in linea teorica l'approccio contabile richiesto dovrebbe rientrare, anche laddove ipotizzabile, in un modello a costi incrementali che esula dagli ambiti del presente procedimento.

D64. Con riferimento a quanto riportato al punto D59 l'Autorità ritiene un periodo DCF di 25 anni eccessivo.

D65. Con riferimento a quanto richiesto al punto D61 l'Autorità rimanda ancora una volta a quanto previsto dalla delibera n. 1/12/CONS, art. 9, comma 2, laddove si prevede che venga svolta una preventiva valutazione dell'offerta di riferimento nelle more dell'approvazione del modello BULRIC. Non si ritiene, pertanto, di dover attendere gli esiti del relativo procedimento per condurre a termine il presente procedimento.

#### ***La rivalutazione del canone del servizio end to end***

D66. Ciò premesso l'Autorità ha rivalutato il canone del servizio *end to end* tenendo conto di quanto definito dalla delibera n. 9/13/CIR in relazione ai costi, validi per il 2012, della fibra ottica in rete primaria, secondaria, ed in relazione al costo del

verticale di palazzo. Si richiama che l'Autorità ha, con detta delibera, svolto una rivalutazione dei costi unitari IRU, ottenendo i seguenti prezzi:

<b>Fibra Spenta in Primaria (da centrale a PTO)</b>	<b>€3.900,35</b>
<b>Fibra Spenta in Secondaria (da PTO a PTE)</b>	<b>€1.700,91</b>

L'Autorità ha, altresì, approvato un canone mensile di accesso al verticale di palazzo in fibra ottica pari a 5,96 Euro/mese.

Si richiama, infine, che l'Autorità ha confermato un premio di rischio pari al 4% per le infrastrutture in fibra ottica di una rete FTTH-GPON. A tale proposito l'Autorità, anche alla luce degli ulteriori approfondimenti svolti nel corso del procedimento, ritiene che, diversamente da quanto proposto a consultazione, non debba essere applicato il premio di rischio ai fini della determinazione del canone *end to end*. Infatti tale premio viene già considerato ai fini della determinazione dei costi IRU della fibra ottica in rete primaria e secondaria, elementi di rete sulla base dei quali viene costruito e valorizzato il servizio *end to end*.

Alla luce della previsione, nell'ambito dei contributi di attivazione e disattivazione, dei costi inerenti la realizzazione delle interconnessioni al PTO e PTE l'Autorità ritiene, altresì, che tali contributi non debbano essere inclusi nel canone *end to end*, diversamente da quanto sottoposto a consultazione pubblica.

La tabella seguente riporta i risultati della rivalutazione, svolta sulla base delle seguenti ipotesi:

- *risk premium* = 0% in quanto già incluso nella determinazione dei costi della fibra in rete primaria e secondaria;
- costo della fibra in primaria e secondaria approvato con delibera n. 9/13/CIR (3.900,35 Euro e 1.700,91 Euro), al netto dei costi di gestione OLO;
- costo del segmento di terminazione approvato con delibera n. 9/13/CIR (5,96 Euro/mese);
- tempo di vita utile della fibra pari a 15 anni, coerentemente con la durata IRU della fibra spenta;
- esclusione dei costi delle interconnessioni al PTO e al PTE;
- Costi OLO: 4% del costo del servizio.



<i>Servizio End to End</i>	<b>Valori mensili Telecom [Euro]</b>	<b>Valori mensili Agcom a consultazione con delibera n. 114/12/CIR [Euro]</b>	<b>Valori approvati</b>
<b>Fibra ottica in primaria</b>	66,77	51,66	39,54
<b>Interconnessione di fibre ottiche al PTO</b>	2,14	1,86	0
<b>Fibra ottica in secondaria</b>	28,17	22,01	17,24
<b>Interconnessione di fibre ottiche al PTE</b>	1,67	1,20	0
Totale OPEX su giunzioni (interconnessione al PTO ed al PTE)	0,68	0,68	0
<b>Costi di commercializzazione Wholesale (delibera n. 578/10/CONS), al netto del verticale di palazzo</b>	6,94	3,10	2,36
<b>Canone segmento di terminazione</b>	9,50	-	5,96
<b>Totale costi End to End</b>	<b>115,87</b>	<b>80,51</b>	<b>65,10</b>

UDITA la relazione del Commissario Maurizio Dècina, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità di cui alla delibera n. 223/12/CONS;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa al servizio di accesso NGAN End to End)**

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 33, comma 2, della delibera n. 1/12/CONS, le condizioni tecniche ed economiche dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa al servizio di accesso NGAN *End to End* pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 19 marzo 2012, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 2.

### **Articolo 2**

**(Modifiche dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa al servizio di accesso NGAN *End to End*)**

1. Telecom Italia modifica la definizione di rete NGAN presente nell'Offerta di Riferimento *end to end* 2012 allineandola alla definizione di cui alla delibera n. 1/12/CONS, art. 1, lettera y.
2. Telecom Italia riformula le pertinenti sezioni dell'Offerta di Riferimento 2012 ove è previsto un utilizzo esclusivo dei servizi di accesso NGAN per la clientela residenziale, estendendone l'applicabilità a qualsiasi tipologia di clientela finale (residenziale o *business*).
3. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative ai contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e migrazione di un collegamento *end to end* (di cui alla tabella 1 dell'Offerta di Riferimento 2012) secondo quanto di seguito indicato:
  - a. Contributo di migrazione su linea attiva: 86,57 Euro;
  - b. Contributo di attivazione su linea non attiva: 276,17 Euro;
  - c. Contributo di disattivazione: 276,17 Euro.
4. Telecom Italia riformula la sezione 7.3 (Condizioni tecniche) dell'Offerta di Riferimento 2012 specificando che lo studio di fattibilità non è richiesto nel caso di linea attiva.
5. Telecom Italia riformula la sezione 7.4 (Condizioni economiche) allineando la tabella 2 relativa al contributo per accesso/utilizzo del PTO/PTE a quanto previsto dalla delibera n. 9/13/CIR.
6. Telecom Italia riformula le condizioni economiche riportate nella sezione 8 (Studio di fattibilità) prevedendo un contributo per lo studio di fattibilità pari a 612,48 Euro.
7. Telecom Italia riformula le condizioni economiche riportate nella sezione 8 (Studio di fattibilità) specificando che il contributo per lo studio di fattibilità è ridotto del 30% in caso di esito negativo.
8. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative al canone mensile di un collegamento *end to end* (di cui alla tabella 1 dell'Offerta di Riferimento 2012) prevedendo un importo pari a 65,10 Euro/mese.
9. Le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi di *post-provisioning* e *manutenzione a vuoto* sono adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte, all'identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non è di competenza di Telecom Italia.

10. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative agli interventi di *post-provisioning* e *manutenzione a vuoto* (di cui alle tabelle 3 e 4 dell'Offerta di Riferimento 2012) prevedendo un importo pari a 86,34 Euro.
11. Telecom Italia integra l'Offerta di Riferimento per il 2012 prevedendo una modalità di fornitura del servizio *end to end* attraverso il meccanismo di programmazione degli ordinativi in conformità a quanto previsto dall'art. 21 della delibera n. 1/12/CONS.
12. Telecom Italia riformula la tabella 1 del documento relativo agli SLA prevedendo un tempo massimo di *provisioning* per gli studi di fattibilità pari a 20 giorni lavorativi nel 100% dei casi.
13. Telecom Italia indica, qualora dal tempo di SLA di *assurance* dovessero essere escluse le sospensioni per "*cause di forza maggiore*" e/o "*danni causati da terzi*" ed ai fini di una maggiore trasparenza, le informazioni di dettaglio relative alle suddette cause di forza maggiore e/o danni causati da terzi.
14. Telecom Italia riformula le sezioni 2.3 e 3.2 (Penali di *provisioning* e di *assurance*) del documento relativo agli SLA specificando l'importo delle penali in modo che siano allineate alle corrispondenti penali riconosciute da Telecom Italia ai propri clienti finali.
15. Telecom Italia riformula le sezioni 2.3 (*Provisioning* del servizio *End to End*) e 2.4 (Fatturazione all'operatore del servizio) del Manuale delle procedure prevedendo che, prima che Telecom Italia possa procedere alla fatturazione, l'operatore prenda visione ed accetti un verbale di collaudo che certifichi il corretto funzionamento della fibra. L'operatore ha 48 ore di tempo per l'accettazione del verbale di collaudo. Trascorse le 48 ore, Telecom Italia procede alla fatturazione sulla base del silenzio-assenso.
16. Telecom Italia riformula la sezione 3 (Processo di *assurance* del servizio *End to End*) del Manuale delle procedure sostituendo "*(iii) la localizzazione del punto di guasto*" con "*(iii) la localizzazione del punto di guasto, se individuato*".
17. Telecom Italia modifica l'Offerta di Riferimento prevedendo, per le tempistiche relative agli OLO, valori espressi in giorni lavorativi, equivalenti alle precedenti tempistiche espresse in giorni solari.

### **Articolo 3 (Disposizioni finali)**

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'articolo 2 e ripubblica l'Offerta di Riferimento per gli anni 2012 e 2013 per il servizio di accesso NGAN *End to End* entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Telecom

Italia, nell'ambito della suddetta ripubblicazione dell'offerta per il servizio di accesso NGAN *End to End* 2013, valorizza le condizioni economiche dei servizi in essa inclusi ed, in particolare, il canone mensile precedentemente contrassegnato con "XXX,XX" nell'ambito della precedente pubblicazione del 26 ottobre 2012, in coerenza con quanto definito nel presente provvedimento.

2. Le condizioni economiche per l'anno 2012 del servizio di accesso NGAN *End to End*, come modificate con la presente delibera, decorrono, salvo ove diversamente specificato, dal 19 marzo 2012, data di pubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2012.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità

Napoli, 27 marzo 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Maurizio Dècina

Per conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Antonio Perrucci